

LVIII.

TORNATA DEL 5 MAGGIO 1875

Presidenza del Vice-Presidente **SERRA F. M.**

SOMMARIO — *Seguito della discussione del progetto di legge concernente le Società ed associazioni commerciali* — Nuova redazione dell'art. 46, approvata — Dichiarazione del Relatore intorno all'art. 11 e approvazione dell'articolo — Approvazione di un'aggiunta proposta dall'Ufficio Centrale dopo il primo capoverso dell'art. 14, non che dell'ultimo capoverso dello stesso articolo e dell'intero articolo — Dichiarazioni del Relatore, del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio e del Senatore Pescatore intorno agli articoli 21, 22 e 23 — Emendamenti del Senatore Cabella agli art. 21 e 22 — Dichiarazione del Relatore — Proposta di sospensione del Senatore Cabella, appoggiata dal Senatore De Falco, approvata — Emendamento dell'Ufficio Centrale all'art. 47, accettato dal Ministro — Osservazioni del Senatore Corsi T. sugli alinea 2 e 3 in risposta al Relatore — Emendamento del Senatore Beretta al 1 e 2 capoverso — Considerazioni e dichiarazioni del Ministro — Replica del Senatore Beretta — Schiarimenti e raccomandazioni del Relatore — Dichiarazione del Senatore Beretta e rejezione del suo emendamento — Approvazione per parti e per intero dell'art. 47 — Scoglimento degli emendamenti Cabella agli art. 21 e 22, oppugnati dal Relatore, e sua mozione d'ordine — Replica del Senatore Cabella — Osservazioni del Senatore Miraglia e del Ministro in appoggio dello stesso, concordato tra il Ministero e l'Ufficio Centrale — Emendamento del Senatore Beretta all'art. 21 — Rejezione degli art. 21 e 22 come proposti dal Senatore Cabella — Emendamento del Senatore Miraglia all'art. 21, concordato tra l'Ufficio Centrale e il Ministero, combattuto dal Ministro, sostenuto dal proponente — Considerazioni del Relatore contro l'emendamento Miraglia, e proposta di modificazione accettata dal Senatore Beretta — Replica del Senatore Miraglia — Rejezione dell'emendamento Miraglia — Variante proposta dal Senatore Pica al 1 capoverso dell'articolo — Approvazione del capoverso colle varianti — Osservazione del Senatore Pica al 2 capoverso — Spiegazioni del Relatore — Approvazione del 2 capoverso e dell'intero articolo — Emendamento del Senatore Cabella all'art. 22, non accettato dall'Ufficio Centrale — Approvazione dell'articolo, e deliberazione di tener seduta il domani.

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore, Segretario, BERETTA dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

Seguito della discussione del progetto di legge sulle Associazioni e Società commerciali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge sulle associazioni e società commerciali.

Ieri siamo rimasti all'art. 46, intorno al quale

oggi doveva parlare l'onor. Senatore Astengo, ma, siccome tra l'Ufficio Centrale e gli onorevoli Senatori che han proposti emendamenti si è combinata una nuova relazione, l'onorevole Senatore Astengo ha dichiarato di rinunciare alla parola.

Rileggerò il primo alinea dell'articolo 46, che è così concepito:

Art. 46.

« Il socio accomandante è sempre debitore della sua quota sociale alla società, nè può esonerarsi dal versarla per compensazione o per qualunque altro titolo; fino al limite di essa e non oltre, è tenuto a rispondere delle perdite e dei debiti sociali. »

Gli emendamenti proposti cadevano su questo primo alinea dell'articolo, e l'Ufficio Centrale lo avrebbe così modificato:

« Il socio accomandante è tenuto sino al limite della sua quota a rispondere delle perdite e dei debiti sociali. »

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Verrebbe quindi il secondo alinea proposto dall'Ufficio Centrale e quindi il terzo alinea del testo ministeriale.

PRESIDENTE. Darò lettura del secondo alinea proposto dall'Ufficio Centrale ch'è così concepito:

« Non può essere costretto a restituire le quote d'interessi e i dividendi sociali da lui percepiti in buona fede, e secondo bilanci regolarmente compilati, da cui risultino utili corrispondenti.

Viene ora il terzo alinea del testo ministeriale che suona così:

« Accadendo una diminuzione del capitale sociale, questo deve essere reintegrato cogli utili successivi, prima che si possa far luogo ad ulteriori pagamenti o dividendi. »

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 46 così formulato.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Ho creduto bene di fare esaurire la discussione su questo articolo 46, sul quale ci eravamo arrestati.

Ora sarà bene riprendere la discussione di quegli articoli che il Senato aveva rinviati all'Ufficio Centrale.

Figura tra questi per il primo l'articolo 11

rispetto al quale l'Ufficio Centrale propone che si tenga il testo ministeriale, e quindi lo rileggo.

Art. 11.

« I creditori particolari del socio non possono, finchè dura la società, far valere i loro diritti, che sulla parte degli utili spettanti al socio, secondo il bilancio sociale, e, sciolta la società, sulla quota ad esso spettante nella liquidazione. »

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Ricordo al Senato che su questo articolo l'onorevole Senatore Pescatore aveva proposto un'aggiunta, la quale consisteva nel dichiarare che la disposizione di quest'articolo non pregiudica l'applicazione dell'art. 1235 del Codice civile. Ma nella conferenza tenuta coll'onorevole Pescatore e con l'onorevole Ministro ci siamo persuasi che provengono sufficientemente nei congrui casi i principi generali del diritto civile.

Per questo abbiamo concluso di mantenere l'articolo così come sta scritto.

PRESIDENTE. Rileggo dunque l'articolo ministeriale per metterlo ai voti.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Fra gli articoli rimasti sospesi vi è anche il 14.

Il primo alinea di questo articolo venne già votato nei termini seguenti:

Art. 14.

« Le società costituite all'estero sono soggette alle disposizioni della presente legge, rispetto al deposito e alla pubblicazione del contratto costitutivo e degli atti sociali indicati nell'articolo 27, se stabiliscono nel regno una sede secondaria od una rappresentanza, o devono dichiarare le persone che dirigono o amministrano tale fede, o altrimenti rappresentano la società nello Stato. »

Fu pure votata un'aggiunta dell'onorevole Senatore Pescatore a questo primo alinea, così concepita:

« Ancho a queste società si applica il disposto dell'articolo precedente. »

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1875

Poi fu votato il secondo alinea nei termini seguenti:

« Le persone, che dirigono od amministrano tali sedi secondarie o rappresentanze, hanno verso i terzi la responsabilità stabilita per gli amministratori delle società nazionali. »

Fu pure votato il terzo alinea, così concepito:

« Se le società estere sono di specie diversa da quelle indicate nell'articolo 1, esse devono adempiere le formalità prescritte per il deposito e la pubblicazione dell'atto costitutivo delle società anonime, e i loro amministratori hanno verso i terzi la responsabilità stabilita per gli amministratori delle società medesime. »

Venne quindi votato il quarto alinea coll'aggiunta proposta dal Senatore Cabella, e così espresso:

« L'inadempimento delle formalità prescritte dal presente articolo produce le conseguenze legali stabilite per le società nazionali, e rende perciò in tutti i casi gli amministratori, ed i rappresentanti di qualsivoglia specie, responsabili personalmente e solidariamente di tutti gli obblighi sociali.

» La responsabilità dei rappresentanti di cui si parla nel presente articolo è limitata agli atti dipendenti dall'esercizio delle loro funzioni. »

Ora, l'Ufficio Centrale propone che dopo il secondo alinea già votato dell'articolo si faccia la seguente aggiunta:

« Sotto il nome di rappresentanti s'intendono tutti coloro che contrattano abitualmente o concludono, in nome e per conto delle società estere da cui dipendono, affari appartenenti al commercio delle medesime. »

Interrogo l'onorevole Ministro se l'accetta.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Io non solo accetto questa aggiunta ma ne ringrazio senz'altro l'Ufficio Centrale, perchè essa allontana o toglie i pericoli, che mi rendevano opponente alla sostituzione della parola *rappresentanza* a quella di *agenzia*, nel preambolo dell'articolo.

PRESIDENTE. Rileggo l'aggiunta proposta dall'Ufficio Centrale ed accettata dall'onorevole Ministro.

(Vedi sopra.)

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Rimano adesso l'ultimo alinea di quest'articolo, che l'Ufficio Centrale d'accordo col Ministero propone nei termini seguenti:

« Le società aventi nel Regno la loro sede e l'oggetto principale della loro impresa sono considerate come società nazionali; sono soggette anche per la forma e validità dal loro atto costitutivo, benchè stipulato all'estero, a tutte le disposizioni della presente legge. »

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo 14, è pregato di sorgere.

(Approvato.)

Ieri furono rimandati gli art. 21, 22 e 23.

L'Ufficio Centrale propone che i medesimi si formolino secondo che si leggono nella proposta di emendamenti stampati. Ne dà lettura.

Senatore **LAMPERTICO, Relatore.** Domando la parola.

Senatore **LAMPERTICO, Relatore.** L'Ufficio Centrale era rimasto nella persuasione che tra l'Ufficio Centrale ed il Governo non ci fosse altra discrepanza, e che si dovesse ora venire ad una definizione intorno a quegli articoli.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Io credo che qui sia un equivoco. Abbiamo infatti due documenti, nei quali sono citati gli articoli 21, 22 e 23. Trovansi così numerati tre articoli negli emendamenti stampati e che riguardano la nullità e i suoi effetti giuridici; e trovansi anche nella Relazione dell'Ufficio Centrale alla quale è annesso il progetto di legge, ma riguardano la materia contrastata delle formalità dell'atto costitutivo.

L'onorevole Pescatore alludeva appunto a questi articoli del progetto di legge quando domandava se ne sospendesse la discussione; mentre l'Ufficio Centrale alludeva invece a quegli articoli che si trovano negli emendamenti stampati a parte.

PRESIDENTE. A questi articoli ci sono emendamenti importanti proposti dagli onorevoli Senatori Miraglia e Cabella. Non essendo il primo presente, domanderei se, in linea di cortesia, l'onorevole Ministro e l'onorevole Relatore non trovassero conveniente soprassedere fino al di lui arrivo.

Senatore **PESCATORE.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **PESCATORE.** Trattasi ora di questioni

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1875

già studiate e preparate, ci sarà una discussione abbastanza lunga; d'altronde l'onorevole Cabella è presente; non credo quindi che sia opportuno di sospendere ulteriormente la discussione stessa.

PRESIDENTE. Che cosa ne dicono l'Ufficio Centrale e l'onorevole Ministro?

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Dacchè l'onorevole signor Presidente lo propone come atto di cortesia, io non posso oppormi, trattandosi di usarla ad un collega rispettabilissimo, che è assente. Ma siccome si osservava che la tesi dell'onor. Senatore Miraglia è compresa negli emendamenti non ancora svolti dell'onorevole Senatore Cabella, si potrebbe forse cominciare la discussione: nella speranza che, intervenendo l'onorevole Senatore Miraglia nel corso della discussione, ci farà sentire l'autorità delle sue considerazioni.

PRESIDENTE. Dunque l'Ufficio Centrale propone che gli articoli 21 e 22 si formulino nei seguenti termini:

Art. 21.

« Tra i soci, la mancanza dell'atto scritto o pubblico, e delle pubblicazioni prescritte nella presente legge rende nulla la società.

» I lucri e le perdite per gli affari passati si liquidano in ragione dell'interesse che ciascuno aveva preso nella società, indipendentemente dalla responsabilità personale che alcuno dei soci avrebbe incorsa se la società avesse avuto vita legale. »

Art. 22.

« Di fronte ai terzi, la mancanza dell'atto scritto o pubblico e delle relative formalità rende responsabili indefinitamente e solidariamente per le operazioni fatte tutti quelli che avevano preso parte alla società.

» A coloro che hanno contrattato con una società di fatto non possono essere opposti gli atti non pubblicati; ma essi hanno facoltà di fronte ai soci di prevalersi di quelle parti del contratto che potessero loro giovare. »

A questa redazione dell'Ufficio Centrale ven-

nero proposti emendamenti dagli onorevoli Senatori Miraglia e Cabella.

Quelli del Senatore Cabella essendo più radicali, si deve dar loro la priorità nella discussione.

Ne darò quindi lettura:

Art. 21.

« Se la società in nome collettivo o in accomandita semplice non fu costituita per atto scritto o non furono osservate le forme della pubblicazione, ciascuno dei soci ha la facoltà di domandarne lo scioglimento il quale sarà operativo dal giorno della domanda.

» La mancanza dell'atto scritto o della sua pubblicazione non può essere dai soci opposta ai terzi che hanno contrattato con una società di fatto notoriamente esistente. »

Art. 22.

« La società in accomandita per azioni e la società anonima sono nulle se non furono costituite per atto pubblico, o non si sono adempiute le disposizioni per la loro pubblicazione.

» Per le operazioni che fossero state fatte in nome di queste società sono responsabili solidariamente tutte le persone che vi hanno preso parte. »

Come si diceva, questa dizione degli articoli 21 e 22 proposta dal Senatore Cabella porta radicale modificazione tanto al testo del Ministero, quanto a quella dell'Ufficio Centrale.

Domando all'onorevole Relatore e all'onorevole Cabella se si sono messi d'accordo sopra il testo di questi articoli, perchè in tal caso non si discuterebbero che gli articoli fra di essi concordati.

In caso diverso, darò prima la parola all'onorevole Relatore e poscia all'onorevole Senatore Cabella.

Senatore **LAMPERTICO, Relatore.** L'Ufficio Centrale è dispiacente di non essersi potuto mettere d'accordo coll'onorevole Senatore Cabella.

L'Ufficio Centrale è d'accordo col Ministero nel mantenere gli articoli, come sono stampati, e quindi non resta al Senatore Cabella che di svolgere i suoi emendamenti agli articoli proposti dall'Ufficio Centrale e dal Ministero.

PRESIDENTE. Allora l'onorevole Senatore Cabella ha la parola.

Senatore **CABELLA.** Io sono agli ordini del

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1875

Senato; ma siccome l'onorevole Senatore Miraglia non è ancora presente, ed i suoi emendamenti sono connessi ai miei, così io crederei venir meno al dovere della cortesia se cominciassi la discussione prima che fosse nell'aula il Senatore Miraglia.

Del resto, ripeto, sono agli ordini del Senato.

PRESIDENTE. In sostanza anche ella crede che si sospenda questa discussione, non essendoci l'onorevole Senatore Miraglia.

Senatore **CABELLA.** Precisamente.

Senatore **DE FALCO.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **DE FALCO.** Questi articoli per verità hanno molta importanza, e possono suscitare gravi questioni; perciò io farei la stessa proposta, che cioè se ne sospenda la discussione e si aspetti il Senatore Miraglia.

PRESIDENTE. Metto ai voti questa proposta.

Chi è d'avviso che la discussione di questi articoli si debba sospendere sino a che non sia qui presente il Senatore Miraglia, sorga.

(Approvato.)

Ieri restammo all'art. 47; riprenderemo la discussione cominciando da questo.

Ne do lettura:

Art. 47.

« L'accomandante non può fare, nemmeno per procura, verun atto di amministrazione che produca diritti od obblighi alla società. Ogni atto contrario a questo divieto lo rende responsabile senza limitazione e solidariamente verso i terzi per tutti gli obblighi della società. »

Al testo di quest'articolo l'Ufficio Centrale proporrebbe fosse sostituito il seguente:

(Vedi *infra*.)

Interrogo il signor Ministro se lo accetta.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Lo accetto, perchè trattasi piuttosto di un'aggiunta che di un emendamento.

PRESIDENTE. Allora darò nuova lettura del testo dell'Ufficio Centrale.

Art. 47.

« L'accomandante non può fare verun atto di amministrazione, che produca diritti od obblighi alla società, nemmeno per procura generale ovvero speciale per una specie o ramo di affari o per certi affari. Ogni atto contrario a questo divieto lo rende responsabile senza

limitazione, e solidariamente verso i terzi per tutti gli obblighi della società.

» Se la procura è speciale per un determinato affare, egli assume personalmente e solidariamente colla società le obbligazioni nascenti da esse.

» I pareri e i consigli, gli atti di ispezione e sorveglianza, e le abilitazioni date all'accomandatario per gli atti che escono dalle sue facoltà, non obbligano il socio accomandante. »

È aperta la discussione sopra quest'articolo.

Senatore **LAMPERTICO, Relatore.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **LAMPERTICO, Relatore.** D'accordo anche col signor Ministro nel primo alinea invece di dire: *per una specie o ramo di affari*, l'Ufficio Centrale propone che si dica: *per una serie o ramo di affari*.

Senatore **CORSI T.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **CORSI T.** Io ho il dispiacere sopra quest'articolo di non essere concorde con i miei colleghi dell'Ufficio Centrale, e mi permetto di esporre al Senato le ragioni per le quali non accetto nè il secondo, nè il terzo paragrafo dell'art. 47 proposto dall'Ufficio Centrale.

Io ritengo che la società in accomandita non sia che una società di fiducia, la quale si costituisce da alcuni capitalisti con un negoziante nel quale confidano sia per l'onestà, sia per la capacità, e gli affidano liberamente i loro capitali perchè li amministri nel suo commercio.

Fino dal diritto antico questa società è stata sottoposta a gravissime restrizioni nei poteri degli accomandanti; si è voluto che l'accomandante il quale non rischia altro che una porzione limitatissima del capitale sociale, non possa avere facoltà di amministrare, onde non accada l'inconveniente che egli, amministrando e non essendo responsabile indefinitamente, possa spingersi in azzardose operazioni, liberandosi della responsabilità personale che è inerente a qualunque negoziante il quale intenda d'intraprendere affari. Questo principio, a senso mio, è interessantissimo conservare, perchè dalla responsabilità generale che ha ogni negoziante in tutti gli affari di commercio sorga veramente il credito.

Questa responsabilità è utile così nell'ordine

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1875

economico come nell'ordine morale; nell'ordine economico, perchè il negoziante il quale sa che l'altro contraente il quale pone in essere seco degli affari è indefinitamente responsabile col suo patrimonio e colla sua persona, può avere fiducia in esso e fare delle operazioni a credito, in una parola aprire con esso liberamente un commercio.

È utile nell'ordine economico, perchè questa responsabilità generale di tutti quelli che intraprendono affari è una remora potentissima per trattenerli dall'intraprendere affari troppo azzardosi, e quindi un elemento di sicurezza per il credito commerciale; il commerciante il quale sa che entrando in affari rischiosi ha, per l'evento della non riuscita di quelli, davanti a sé lo spettacolo del fallimento, della privazione cioè di tutto il suo patrimonio, dello stato di malafede del quale il fallimento stesso lo minaccia; il che vale di remora a non entrare in operazioni azzardose.

Il risultato di questo stato di cose, vale a dire la certezza di dover rispondere con tutto il patrimonio e colla persona di fronte ai creditori, la ragionevole fiducia che le negoziazioni non siano speculazioni azzardose, sono i veri elementi del credito.

Nell'ordine legale poi questa disposizione porta a dare un obbligato a tutti coloro i quali pongono in essere degli affari; chi ha fatto un contratto deve sapere se vi è di fronte a sé una persona la quale abbia la responsabilità di adempierlo; se questa persona fosse un socio il quale corresse una responsabilità limitata il contratto non sentirebbe tutti i suoi effetti, perchè non si saprebbe da chi farlo adempiere nella sua completezza. Gli statuti italiani ed il diritto antico hanno rigorosamente mantenuto il divieto al socio accomandante di mischiarsi nell'amministrazione dell'accomandita; si è creduto per qualche tempo che il divieto derivasse dacchè i terzi potessero essere indotti in errore nel contrattare con un accomandante, e potessero supporre di contrattare con persona responsabile, e che questa fosse veramente la ragione del divieto; io credo che simile ragione giustifichi il divieto in grandissima parte, ma credo altresì che la ragione del divieto consista nel non doversi permettere ad alcuno di fare operazioni commerciali con una responsabilità limitata e col'evento di po-

ter fare larghi guadagni. Quindi credo che per tutte queste ragioni la proibizione debba essere mantenuta rigorosamente.

Ora, se si ammette che il socio accomandante possa fare gli affari per procura della società, si lede certamente questo principio, perchè l'accomandante o il negoziante, il quale vuol limitare la sua responsabilità ad una somma determinata, può benissimo mettere per accomandatario una persona insolvente e può farsi fare la procura e far esso gli affari. Se gli affari vanno bene guadagnerà; se vanno male egli perderà unicamente la quota che ha versato nell'accomandita, ma non sarà responsabile indefinitamente. Quindi per me la facoltà di poter agire per procura porta inconvenienti gravissimi. L'ammettere che l'accomandante possa qualche volta far affari per procura limitando la responsabilità a quel tal affare come è stato stabilito nel progetto presentato dall'Ufficio Centrale, porta ancora a due inconvenienti.

Il primo è, che questo procura si possono moltiplicare, e quindi per mezzo di tante procure si può benissimo assumere la intera amministrazione; il secondo è, che sebbene la procura possa limitarsi ad un atto singolo, quest'atto può aver tale importanza da compromettere la esistenza della società, e con ciò l'interesse dei terzi nella medesima; e non sarebbe allora giusto che il socio, il quale si è valso della procura per fare quest'atto, che ha portato la rovina della società, fosse unicamente responsabile per quest'atto di fronte ai terzi e non lo fosse di fronte a tutti quelli che in precedente e per affari diversi avevano contrattato colla società, e sono rimasti lesi dal danno che l'operazione singola ha portato agl'interessi sociali.

Per queste ragioni io non accetto il secondo paragrafo.

Quanto al terzo, vale a dire quanto alla facoltà di dar consigli e di pareri, agli atti d'ispezione e sorveglianza, e alle abilitazioni date all'accomandante, non credo poterlo accettare per ragioni molto analoghe a quelle che ho accennate.

Se si ammette che il socio accomandante possa intervenire per dar pareri, è indubitato che costesti soci se ne prevarranno nel più largo modo; così stando alle disposizioni di questo para-

grafo, nell'accomandita si crederà di poter fare un Consiglio di sorveglianza. Dopo il Consiglio di sorveglianza si farà una Commissione anche più stretta di sorveglianza, si entrerà nelle operazioni dell'accomandita e si amministrerà indirettamente, come si amministrerebbe per mezzo della procura, e come dovrebbero amministrare accomandatari. Quindi questa disposizione mi pare che racchiuda il pericolo di dare la facoltà agli accomandanti di potere indirettamente amministrare, se non comparire di fronte al pubblico; e di potere nelle operazioni che si fanno essere sempre dietro all'accomandatario a suggerirgli o imporgli tutto quello che egli deve fare.

Apparentemente parrà che questo sia un principio di giustizia, e che coloro i quali hanno portato i capitali debbano poterli vigilare. Ma chi voglia considerare accuratamente qual è la natura dell'accomandita, vedrà che questo principio vi ripugna manifestamente.

L'accomandatario, nello stato vero di questa società, è un socio responsabile. Se le operazioni della società vanno male, egli compromette tutto il suo patrimonio, e la sua persona; gli accomandanti non compromettono che il carato che hanno versato.

Ora, è egli di giustizia che a questo socio, il quale espone il suo patrimonio e la sua persona, sieno legate le braccia e sieno tirato quasi con i fili; gli sia detto quali operazioni deve fare, e quali non deve fare, e come deve contenersi in ogni operazione? È egli giusto che in un momento in cui egli crede di poter fare qualche operazione per salvare le sorti pericolanti della società, ci sieno i soci dietro che, temendo la riuscita di questa operazione, gliela proibiscano e lascino che la società finisca di andare al fallimento, del quale questo socio responsabile deve subire tutte le conseguenze?

A me pare che questo non sia giusto e che sia nell'indole speciale dell'accomandita che l'accomandatario debba avere tutta la libertà nelle operazioni. O gli accomandanti hanno fiducia in esso, e portino i loro danari e fondino la società; o non hanno fiducia ed allora non vi concorrano; ma una volta che hanno costituito la società, lascino che l'accomandatario abbia tutta la libertà di azione.

Si è detto che questo paragrafo è utile, ed è

presa anche da una discussione accaduta nel Belgio la frase: *dell'abilitazione data all'accomandatario, per certi atti*. Si è fatto il supposto che un accomandatario dallo statuto non abbia facoltà, per esempio, di alienare immobili, di prendere e radiare ipoteche, di fare atti di questa specie, e che se venga l'opportunità di alienare un immobile della società, o di radiare una iscrizione accesa a favore della società, allora è opportuno che gli accomandanti si possano adunare per dar questa facoltà al socio accomandatario.

Ma, io dico, se questo evento accade, per contemplarne il caso, è egli opportuno di stabilire una regola generale la quale dia agli accomandanti la facoltà di riunirsi in comitato? Non lo credo. Io credo, che se questi eventi si presentassero, il modo di provvedere sarebbe molto facile, perchè i soci si adunerebbero, darebbero un'ampliamento di poteri mediante un atto addizionale alle condizioni stabilite nell'atto di società, e conferirebbero anche facoltà di vendere e comperare immobili, accendere e radiare iscrizioni ipotecarie, e con questo sistema sarebbe salvato il principio dell'indipendenza dell'accomandatario, e provveduto alle occorrenze che potessero verificarsi per casi consimili a quelli che ho accennati.

Dico di più: questo sarebbe il solo sistema legale, perchè quelle facoltà sono una vera variazione del patto sociale, e non possono essere viste legalmente in una riunione privata dei soci e senza pubblicarle.

Per queste semplicissime ragioni io voterò contro i due ultimi paragrafi che sono proposti dall'Ufficio Centrale.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Relatore.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Brevemente renderò ragione al Senato del perchè su questo punto, che forse è quasi il solo, la maggioranza dell'Ufficio Centrale non poté mettersi d'accordo coll'onorevole Senatore Corsi.

L'onorevole Senatore Corsi ha esposto il diritto antico nella sua purezza, ma è innegabile che la accomandita si vada via via trasformando.

Siamo ben distanti, non solo dalle *commande marittime*, ma da quelle accomandite che si

formavano soltanto come partecipazione per sottrarsi alle leggi canoniche proibitive dell'usura.

L'accomandita, anche prima del Codice di commercio del 1808 era già divenuta una vera società, e come tale venne riconosciuta da quel Codice e da quelli che vennero dopo. Ora, com'è costituita in oggi l'accomandita, vi sono due interessi che il legislatore deve tutelare e non deve sacrificare l'uno all'altro: l'uno è l'interesse che ha così ben fatto valere l'onorevole Senatore Corsi, quello dei terzi, che bisogna proteggere dalle possibili frodi e collusioni, tra accomandante ed accomandatario; l'altro, che importa eziandio di non trascurare, l'interesse di colui che dà in accomandita i suoi capitali.

Una giurisprudenza, ormai ricca, non che d'Italia, di altri Stati, riconosce come legittima questa duplice relazione.

La legislazione non teneva conto che della prima: cioè di quella fra gli accomandatari ed i terzi.

Per timore che l'accomandante mettesse innanzi bensì un accomandatario, ma solo per agire all'ombra di esso impunemente, si giunse perfino a proibire che l'accomandante sia in veruna guisa impiegato nell'azienda sociale, nemmeno come notaio, nemmeno come avvocato.

La proposta del Ministero non va sino a questo punto, però è ancora severissima, perchè vieta all'accomandante di fare qualsiasi atto di amministrazione, nemmeno per procura, facendolo incorrere altrimenti nella responsabilità solidale e illimitata per tutti gli obblighi sociali, anche se la procura fosse per un affare determinato.

Oggidi qualche legislazione entrò risolutamente in una via opposta; la legge germanica ammette che all'accomandante possa conferirsi non solo un mandato, ma lo stesso mandato generale, senza che perciò l'accomandante cessi d'essere come socio obbligato solo fino alla somma promessa, e non incorrendo in altra responsabilità che in quella d'un qualsiasi altro mandatario.

Nelle osservazioni della Magistratura e delle Università sopra questo progetto di legge nella sua prima redazione, non mancherebbe qualche incitamento a seguire l'esempio datoci dalla

legge germanica; ma dove si manifesta la più viva ripugnanza si è nel considerare come obbligato solidariamente e illimitatamente per tutti gli obblighi della società chi non agisce che come mandatario per un affare determinato. Leggerò testualmente:

« Il dichiarare che l'accomandante, il quale ha compiuto un atto singolo in forza di procura speciale degli accomandatari, è responsabile solidariamente per tutte le conseguenze giuridiche di quell'atto, sembra il prodotto di un'esagerazione del principio che s'invoca, e quest'esagerazione sembra specialmente nociva allo spirito di associazione, perchè rende illusoria la concessione, e priva senza bisogno la società di valersi, in determinate circostanze, dell'opera di quella persona che può essere la più adatta a promuovere l'utile sociale e che più d'ogni altra vi ha interesse. In questo caso il mandatario, a parer degli oppositori, non può avere altra responsabilità che quella che deriva dal mandato. »

Or bene, l'Ufficio Centrale si fermò a questo; non aprì l'adito al mandato generale, e ciò per quelle considerazioni che ha messo innanzi con tanta saggezza il Senatore Corsi, ma d'altronde non espose il mandato per un affare determinato, e non espose per questo l'accomandante, che lo assume, alla responsabilità così eccessiva, come nel primo progetto, ed in questo del Governo.

L'Ufficio Centrale ebbe cura bensì di ben determinare che non si ammette se non un mandato per un affare singolo, per un affare determinato.

Così senza verun pericolo non si impedisce alla società di valersi dell'opera, che talora può essere utile e necessaria, dell'accomandante, e che d'altronde sarà la più solerte per l'interesse che egli ha alle sorti della società.

D'uopo era inoltre dalla giurisprudenza desumere quelle facoltà che all'accomandante non si possono contestare siccome a chi ha in mano dell'accomandatario capitali suoi. Ci siamo in ciò uniformati alla legge belga, e mi conforta, che il Senatore Corsi trovi egli stesso assai discrete le nostre proposte. Il Senatore Corsi non tanto teme di quello che si è detto, quanto piuttosto teme che si dica; perchè non vorrebbe che la legge si consideri assai più come un punto di partenza, che come un punto di

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1875

arrivo; assai più come il principio d'una giurisprudenza che alteri l'indole della società in accomandita, che non d'una giurisprudenza, che la consideri come ora è.

Ma se si abusa di quanto il legislatore dice, abusasi anche del suo silenzio.

Al Ufficio Centrale parve dunque di esprimere tutte e due le relazioni che si trovano nell'accomandita; ed esprimerle in guisa che a ciascuna di esse sia attribuito, nè più nè meno, quello che le viene.

Siamo stati assai più cauti della legge germanica; non meno prudenti della legge belga; più ritenuti di quanto eravamo incoraggiati da più parti; spero perciò trovi la nostra proposta benevolo accoglimento.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Beretta.

Senatore BERETTA. Io non sono in tutto d'accordo con quello che ha esposto l'onorevole Senatore Corsi, ma in una parte mi pare che egli abbia ragione.

Il primo capoverso col quale si dà la facoltà di fare le procure speciali, io credo che si debba sopprimere, ma sono di questo avviso per una ragione diversa da quella esposta dal Senatore Corsi.

In questa materia parmi sia sufficiente la prima parte dell'articolo la quale interdice di fare procure generali e procure per serie di affari; non mi pare poi, e non so perchè il procuratore accomandante debba essere personalmente obbligato per una procura speciale conferitagli per un determinato affare.

Se il gerente di una società può conferire il mandato di stabilire un dato affare a qualunque estraneo alla società, perchè ogni atto è sotto propria responsabilità illimitata, io non capisco come questo gerente non possa conferire un tale mandato ad un accomandante se non a condizione che l'accomandante abbia da diventare personalmente responsabile del suo operato.

Se egli opera come procuratore speciale, e, supponiamo, viene incaricato dal gerente di andare a Parigi a firmare un dato contratto che il gerente ha concluso con una data società, è naturale che il gerente abbia più fiducia nel mandare per rappresentarlo uno dei propri accomandanti che non un estraneo; ora, se

mandando un estraneo non sarebbe per niente questi impegnato verso i terzi perchè ha firmato questo contratto, mi pare che ciò non possa in modo alcuno obbligare personalmente. Per cui io ritengo che basti la proibizione contenuta nella prima parte dell'articolo, e sia inutile il primo capoverso dell'Ufficio Centrale.

In quanto al secondo capoverso dell'Ufficio Centrale, io non avrei difficoltà di accettarne una parte e sarebbe quella che concerne i pareri, consigli e gli atti di ispezione e sorveglianza.

Io credo che sia atto legittimo il lasciare agli accomandanti la facoltà di dar consigli, di sottoporre i loro pareri e di vigilare sull'amministrazione della società.

Questo a mio credere è un diritto ed un dovere di chi ha impiegati i propri capitali, di poter dare consigli come li può dare qualunque estraneo; e ritengo molto più a proposito che possano dar pareri e consigli gli accomandanti, i quali hanno un interesse diretto nelle operazioni, che non qualunque altro, e per questo non stimo che debbano incorrere in alcuna responsabilità; ma riguardo all'abilitazione fatta all'accomandatario per gli atti che escono dalle sue facoltà, io credo che per questo debba il socio accomandante essere responsabile verso i terzi illimitatamente e solidariamente col gerente.

Si tratta di estendere le facoltà del gerente, le quali sono conosciute dal pubblico perchè è prescritto che debbansi pubblicare gli atti costitutivi della società.

Ora, i terzi, i quali sanno, per esempio, che il gerente di una tale società non può vendere nè ipotecare gli stabili, nè cancellare iscrizioni ipotecarie, si affida che questi non potranno essere venduti, che non potranno cancellarsi le ipoteche; ora, se gli accomandanti danno questa facoltà al gerente, cosa che è fuori dell'atto costitutivo della società, mi pare debbano essere responsabili in proprio per questa parte e solidariamente col gerente medesimo.

Io quindi formulerei il mio emendamento in questo senso: al primo e secondo capoverso sostituirei il seguente:

« I pareri ed i consigli, gli atti di ispezione e di sorveglianza, non obbligano il socio accomandante. Obbligano invece gli accomandanti

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1875

le abilitazioni date all'accomandatario per gli atti che escono dalle sue facoltà. »

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Non è da meravigliare che l'argomento onde si tratta sia oggetto di controversia in questa Camera; poichè intorno ad esso si manifestarono gravi dispareri nella Commissione, che preparò il progetto del nuovo Codice di commercio; dispareri che rispondevano alle varie opinioni de' giureconsulti ed alle contrarie soluzioni che questo problema ebbe nelle diverse legislazioni.

Il Relatore era di avviso che il divieto all'accomandante di ingerirsi negli affari sociali dovesse essere assoluto e senza alcuna eccezione; ed egli confortava le sue opinioni di quegli stessi argomenti, che valsero a persuadere il Ministero a modificare il progetto che contro il voto del Relatore era stato fatto dalla Commissione del Codice, e ad attenersi puramente e semplicemente alla disposizione, che è all'articolo 47 del progetto che sta dinanzi al Senato.

Ma più tardi, dopo aver consultati i corpi giudiziari e scientifici, delle cui opinioni già il Senato conosce il sommario per la lettura fattane dall'onorevole Relatore, sorse il dubbio nel Ministero che il divieto troppo assoluto non fosse raccomandato a sufficienti ragioni.

Di più, questo argomento è stato trattato anche dagli organi quotidiani della pubblicità in senso contrario all'assoluto divieto; ed è cosa notevole, che specialmente in quella città la cui Camera di commercio aveva con maggior risolutezza sostenuto doversi in quest'articolo mantenere un divieto assoluto e senza limitazione, i giornali abbiano sostenuto che era necessario non interdire all'accomandante di poter fare qualche determinato negozio per conto della società.

Perciò quando l'Ufficio Centrale è venuto a proporre gli emendamenti all'articolo 47 del progetto, il Ministero non ha potuto fare ad esso opposizione; anzi ha creduto che gli emendamenti stessi soddisfacciano a vere esigenze delle società in accomandita.

Esisteva il pericolo che coll'ammissione indefinita del mandato di procura per gli affari

sociali si potesse eludere la disposizione della legge, la quale evidentemente non vuole e non permette che un accomandante possa abitualmente immischiarsi negli affari della società; ma l'emendamento testè letto dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale dispone che all'accomandante sia interdetto perfino di ingerirsi di una certa serie di affari. La legge permetterà soltanto la procura speciale per un determinato affare; e la responsabilità illimitata e solidale dell'accomandante si restringerà all'affare trattato da lui.

Non si potrebbe andare però nella via suggerita dall'onorevole Senatore Beretta: desso vorrebbe che l'accomandante il quale, munito di speciale procura, adempie un atto per conto della società, non incorra in alcuna obbligazione personale. L'onorevole Beretta ammette il temperamento proposto dall'Ufficio Centrale, ma non ne vorrebbe la conseguenza; invece sembra a me che la responsabilità dell'accomandante il quale agisce in nome della società, sia l'unica remora, sia l'unica cautela la quale possa impedire che si abusino di questa facoltà e ne nascano disordini.

Noterò poi che la differenza tra l'opinione dell'Ufficio Centrale e quella di uno dei suoi onorevolissimi membri, il Senatore Corsi, in sostanza non è tanto grave, quanto sembra alla prima.

L'onorevole Corsi vuole un divieto assoluto al quale non sia possibile mai di fare eccezione; una sanzione rigorosissima, assoluta, per la quale l'accomandante che si ingerisce negli affari sociali, senza distinguere punto se si ingerisca in uno o in molti, deve incorrere responsabilità per tutti gli obblighi sociali.

L'Ufficio Centrale che cosa propone?

Propone sia proibito all'accomandante di ingerirsi, sia per procura generale, sia per procura speciale di tutti gli affari, o di categorie, o di serie d'affari; ma non vuole egualmente interdetto che egli possa per procura speciale essere incaricato di un determinato affare. In questo caso però non toglie la sua responsabilità; anzi, congruamente al principio generale stabilito nel preambolo dell'articolo e nella sua disposizione primaria, domanda che all'atto singolo al quale egli è stato autorizzato corrisponda una responsabilità piena ed illimitata; ossia ammette, come desidera l'ono-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1875

revole Senatore Corsi, l'obbligo solidale, limitato però alle conseguenze dell'atto speciale di cui parliamo.

In quanto all'ultimo paragrafo dell'articolo, mi pare non possa dar luogo a lunga discussione; invero si tratta non di veri atti adempiuti dall'accomandante rispetto a terzi e con terzi nell'interesse sociale, si tratta invece di semplici avvisi, di pareri e somiglianti atti, dai quali veramente non pare dovere conseguire una responsabilità sua personale e solidale: anche l'abilitazione data di volta in volta non potrebbe per l'accomandante avere le conseguenze, che non ha per le abilitazioni date all'accomandatario nello statuto sociale.

Quindi io dichiaro che accetto le mutazioni e le aggiunte proposte dall'Ufficio Centrale; ma che non potrei accogliere la proposta fatta dall'onorevole Beretta, perchè toglierebbe una garanzia che reputo indispensabile.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Le ragioni esposte dall'onorevole signor Ministro non mi hanno persuaso, ed io mi rimetterò alla saviezza del Senato.

Mi si dice, che di una procura speciale per un determinato affare, è responsabile illimitatamente il mandatario se è accomandante. Io domando se negli altri casi un mandatario, il quale per procura eseguisce un mandato speciale, diventi responsabile in proprio. Il voler fare questa condizione eccezionale per un accomandante di una società, mi pare un po' strano; è voler impedire che un gerente possa valersi del suo accomandante, in cui ha molta fiducia, per far conchiudere un determinato affare conferendogli un mandato.

Escludere questa facoltà del gerente, ch'è sarebbe come escluderlo naturalmente il prescrivere per legge che l'altro debba essere illimitatamente responsabile, mi pare che sia una cosa non regolare e non giusta.

In quanto all'ultimo capoverso, il signor Ministro dice: « si tratta semplicemente di pareri, di consigli. » Io ho detto che quando si tratta solo di pareri, di consigli, di atti di ispezione non ritengo menomamente obbligato l'accomandante. A chiunque è lecito dar pareri a chi è responsabile in proprio, e se il gerente responsabile li accetta, è lui che as-

sume la responsabilità, e non ne deve per questo venire responsabilità agli accomandanti, perchè hanno dato il parere. Ma quelli accomandanti che danno delle facoltà al gerente, facoltà che non ha nell'atto costitutivo della società e che possono perciò sconvolgere l'atto costitutivo, non so comprendere come, per questo gravissimo atto, non debbano diventare responsabili, mentre si vogliono far diventare responsabili per eseguire semplicemente un mandato che loro conferisce il gerente.

Quindi mantengo il mio emendamento e me ne rimetterò al Senato.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Ho domandato la parola semplicemente per chiarire un equivoco; perocchè il Senatore Beretta crede che quando siavi un mandato speciale qualunque, ne derivi nel socio accomandante che lo assume, la responsabilità solidale illimitata per tutti gli obblighi della società.

Ma questo non è. Per un affare determinato, per un affare singolo, il socio accomandante non incorre in altra responsabilità che quella che deriva dagli obblighi di quell'affare che ha egli stesso.

Quindi quella eccessiva severità che teme il Senatore Beretta, sono ben lieto di assicurare il Senato che veramente non c'è nella disposizione della legge. Quella responsabilità così severa, così assoluta non si verifica che quando vi sia un mandato generale, oppure un mandato, che, senza essere generale nell'apparenza, si possa risolvere come tale nel fatto, siccome quello che senza essere esteso a tutti gli affari si estendesse ad un ramo di affari, od anche ad una serie di affari. Allora si potrebbero derivarne le temute conseguenze, perchè in questo caso l'accomandante non si qualificerebbe tale che perchè gli torna di mantenere questa sua qualità giuridica per non essere obbligato che fino ad una certa somma, potendo poi far alto e basso con la maschera di procuratore, di mandatario. Ed allora la responsabilità per tutti gli obblighi sociali corrisponde alla verità della cosa: l'accomandante non è mandatario che in apparenza; nel fatto è lui che amministra, è lui che ha in sua balia

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1875

ogni cosa, è lui dunque che deve risponderne.

Ma ciò sarebbe invece esorbitante se il mandato non si riferisca che ad un affare specificato: una responsabilità per tutti gli obblighi sociali sarebbe certo esorbitante in tal caso, né venne da noi proposta.

Quanto poi all'altra osservazione sulla facoltà che intendiamo riservata all'accomandante di dare le occorrenti abilitazioni, avverto com'essa è indispensabile per non portare incaglio al buon andamento della società. Abbiamo preso la formola dalla legge belga, e citeremo gli esempi che nella discussione della legge belga si sono addotti; quello, poniamo, di una vendita o di un'ipoteca, per cui l'accomandatario non sia abilitato dallo stesso atto costitutivo, e di cui si presenti la necessità. Non si nega che ciò in realtà possa avvenire, ma si raccomanda come partito più saggio di rinnovare in tal caso l'atto costitutivo. Ma dunque, se ammettete che ciò nell'atto costitutivo possa stipularsi, vuol dire che non è una relazione giuridica incompatibile coll'indole dell'accomandata. Posto ciò, come esigere la rinnovazione dell'atto costitutivo per una abilitazione che può occorrere anche sollecita?

Senza timore quindi potete approvare l'articolo come vi viene proposto.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 47 e poi leggerò l'emendamento dell'onorevole Senatore Beretta:

(Vedi sopra.)

Senatore CORSI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CORSI T. Domando la divisione della votazione dei diversi paragrafi dell'articolo.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Dietro le ultime dichiarazioni fatte dall'onorevole Relatore in quanto alla soppressione del primo capoverso che si riferisce alla procura speciale, per la quale la responsabilità del mandatario è limitata all'affare da lui conchiuso in tale qualità, io non insisterei.

Però siccome i vari capoversi dell'articolo saranno votati separatamente, chi vorrà la soppressione del primo potrà astenersi dal votarlo, poichè la soppressione non si pone ai voti. Io insisterei invece nel mio emendamento che riguarda il secondo e l'ultimo capoverso.

PRESIDENTE. Leggo l'emendamento Beretta.

Egli propone di togliere dal principio le parole: *fra i soci*, e cominciare il primo capoverso, colle parole: *fra i soci*.

Domando prima se questo emendamento è appoggiato.

Chi lo appoggia, voglia alzarsi.

(Appoggiato.)

Metto adunque ai voti questo emendamento.

Chi lo approva, si alzi.

(Non è approvato.)

Metto ora ai voti, per divisione, l'art. 47.

Primo capoverso:

Art. 47.

« L'accomandante non può fare verun atto di amministrazione, che produca diritti od obblighi alla società, nemmeno per procura generale ovvero speciale per una serie o ramo di affari o per certi affari. Ogni atto contrario a questo divieto lo rende responsabile senza limitazione, e solidariamente verso i terzi per tutti gli obblighi della società. »

(Approvato.)

« Se la procura è speciale per un determinato affare, egli assume personalmente e solidariamente colla società le obbligazioni nascenti da esse. »

(Approvato.)

« I pareri e i consigli, gli atti di ispezione e sorveglianza, e le abilitazioni date all'accomandatario per gli atti che escono dalle sue facoltà, non obbligano il socio accomandante. »

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Essendo accettati gli articoli per i quali il Senato aveva chiesto il rinvio, credo opportuno prima di inoltrarci nel paragrafo 3 *delle società in accomandita per azioni*, esaurire la discussione che si riferisce agli articoli, 21, 22 e 23 come furono formulati dall'Ufficio Centrale.

La parola spetta all'onorevole Senatore Cabella.

Leggerò prima gli articoli che vennero da esso proposti.

Art. 21.

« Se le società in nome collettivo o in accomandita semplice non fu costituita per atto scritto o non furono osservate le forme della

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1875

pubblicazione, ciascuno dei soci ha la facoltà di domandarne lo scioglimento il quale sarà operativo dal giorno della domanda.

» La mancanza dell'atto scritto o della sua pubblicazione non può essere dai soci opposta ai terzi che hanno contrattato con una società di fatto notoriamente esistente. »

Art. 22.

« La società in accomandita per azioni e la società anonima sono nulle se non furono costituite per atto pubblico, o non si sono adempite le disposizioni per la loro pubblicazione.

» Per le operazioni che fossero state fatte in nome di queste società sono responsabili solidariamente tutte le persone che vi hanno preso parte. »

L'onorevole Senatore Cabella ha la parola.

Senatore CABELLA. L'Ufficio Centrale ha proposto nei nuovi articoli 21 e 22 le disposizioni che erano negli articoli 15 e 16. della sua relazione. Ciò è irrilevante.

Prendo a svolgere il mio emendamento, e dimostrerò: che esso è diretto a conservare il dritto attuale, e che questo dritto è buono, e non vi è ragione di mutarlo.

Gli articoli del Codice attuale che governano la presente materia sono gli articoli 155, 156, 157 e 164.

Il legislatore distingue innanzi tutto la forma del contratto dalla sua pubblicazione.

Riguardo alla forma del contratto stabilisce una grande differenza fra le società per azioni e le società in nome collettivo od in accomandita semplice. Delle società per azioni l'articolo 154 pronunzia la nullità, anzi la non esistenza radicale, assoluta, quando non siano autorizzate con Decreto Reale, e non sia in pari modo approvato l'atto di loro costituzione.

« Le società in accomandita per azioni non possono esistere se non sono autorizzate con Decreto Reale, ecc. »

I dotti giureconsulti che siedono in quest'Aula sanno che non vi è nullità più assoluta di quella, per la quale il Legislatore dichiara come non esistente l'atto.

Riguardo invece alle società in accomandita semplice ed in nome collettivo, gli articoli 155 e 157 non richiedono punto la scrittura come solennità necessaria all'esistenza dell'atto di

società, ma la richiedono soltanto come prova dell'atto medesimo.

Ponete infatti questi due articoli a confronto coll'articolo 93 dello stesso Codice. È detto in quest'ultimo che:

« Quando la legge commerciale richiede la scrittura sotto pena di nullità del contratto, nessun'altra prova è ammissibile, e in mancanza della scrittura il contratto si ha come non avvenuto.

» Se la scrittura non è richiesta sotto pena di nullità, si osservano le regole stabilite dal Codice civile nel capo: *della prova delle obbligazioni* ecc., salvo che il presente Codice non provveda altrimenti. »

Il legislatore distingue con precisione il caso in cui la scrittura è richiesta *ad solennitatem*, perchè l'atto esista, da quello in cui è richiesta soltanto *ad probationem*, per la prova dell'atto. Perchè esista il primo caso si richiede che la scrittura sia ordinata dalla legge *sotto pena di nullità*.

Di questo primo caso esistono nel vigente Codice diversi esempi, come lo ha assai opportunamente ricordato l'onor. Senatore Miraglia in una delle scorse sedute. Il contratto d'assicurazione, e i contratti di costruzione e di vendita delle navi (per motivi che ognuno intende facilmente) devono esser fatti per atto pubblico, *sotto pena di nullità*.

Ha detto forse la stessa cosa, il legislatore per riguardo alle società? Non solo non lo ha detto; ma ha detto il contrario.

L'articolo 155 infatti dice:

« Il contratto di società dev'essere fatto per iscritto. »

Voi vedete che qui non è imposta la pena della nullità per mancanza dell'atto scritto. Inoltre l'articolo 157 soggiunge:

« La prova testimoniale fra i soci non può essere ammessa contro ogni aggiunta al contenuto dell'atto di società, nè sopra ciò che si allegasse essere stato detto prima contemporaneamente o posteriormente all'atto, quantunque si trattasse di somma o valore minore di L. 500. »

Gli articoli 155 e 157 pongono dunque il contratto di società sotto la regola della seconda disposizione dell'articolo 93.

« Imperocchè se la scrittura non è richiesta sotto pena di nullità si osservano le regole sta-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1875

bilite dal Codice civile nel capo della *prova delle obbligazioni* ecc., salvo che il presente Codice non provveda altrimenti. »

Ora per le società il Codice non ha provveduto altrimenti. Dunque debbono osservarsi le regole stabilite nel Codice civile.

E quali sono queste regole? In mancanza dell'atto scritto non si ammette la prova testimoniale di una convenzione sopra un oggetto il cui valore ecceda le 500 lire; ma si ammette questa prova se esista un principio di prova per iscritto.

Così dispone l'articolo 1317 del Codice civile; e l'articolo 1354 aggiunge che quando è ammissibile la prova testimoniale è pure ammissibile la prova per presunzioni; le quali perciò si ammettono anch'esse quando esiste un principio di prova scritta.

Si è a queste disposizioni del diritto comune che si riferisce l'articolo 155 confrontato con l'articolo 93 del Codice di commercio, e l'articolo 157 poi riproduce testualmente le disposizioni dell'articolo 1341 del Codice civile. È dunque ben certo che riguardo ai contratti di società in nome collettivo e in accomandita semplice il Codice di commercio attuale non esige la scrittura se non come mezzo di prova. Perciò il contratto di società sussiste quando anche non sia stato fatto per iscritto. La questione non può essere che di prova. I soci potranno provare la società coi loro libri, colle loro lettere, e con qualsiasi altra prova scritta. Potranno anche provarla per testimoni e con presunzioni, se esiste un principio di prova scritta.

Questo è il sistema vigente riguardo alla forma del contratto.

Ma qui occorre distinguere le conseguenze e gli effetti di questo sistema sotto il duplice aspetto: dei rapporti fra i soci, e dei rapporti verso i terzi.

Ai rapporti fra soci si riferiscono la prima parte dell'articolo 155 e l'articolo 157, che rispettano, come abbiamo ora provato, la validità del contratto anche non scritto e ne permettono la prova nei modi suddetti.

Nei rapporti verso i terzi si è provveduto colla seconda parte dell'articolo 155, dando ad essi due diverse garanzie. La prima si è quella, che la mancanza dell'atto scritto non possa mai essere opposta ai terzi: la seconda si è quella,

che i terzi possano provare l'esistenza della società colla quale hanno contrattato.

Infatti l'art. 155 dice:

« Se trattasi di società in nome collettivo ed in accomandita semplice, la mancanza dell'atto scritto non può essere opposta ai terzi che hanno contrattato in buona fede con una società notoriamente conosciuta. »

Così nessun pregiudizio può venire ad essi dal fatto dei soci; perchè mentre non si può loro opporre dai soci la mancanza dell'atto scritto, essi invece possono provare che la società esiste, onde avere obbligati tutti coloro coi quali intesero contrattare.

Questo è il diritto attuale, riguardo alle forme dell'atto.

Riguardo alla sua pubblicazione, il vigente Codice ha una disposizione comune a tutte le specie di società; la disposizione cioè dell'articolo 164, nella quale il legislatore ha stabilito che l'atto di società, qualunque sia la sua natura, venga depositato e pubblicato nelle forme e nei termini voluti dalla legge; e che fino all'adempimento di queste formalità ciascun socio abbia la facoltà di recedere dalla società.

Ecco una prima sanzione tutta in favore dei terzi, con cui si garantisce lo adempimento della formalità della pubblicazione. I soci che non hanno osservate le disposizioni della legge si trovano ad essere in una società effimera risolvibile ad ogni ora.

Una seconda sanzione nell'interesse dei terzi è scritta pure nell'art. 164, ed è questa: che la mancanza della pubblicazione non sia in ve- run modo opponibile ad essi. Ed anche questa è comune a tutte le diverse specie di società.

Questo, che venni finora esponendo, è il diritto attuale. E questo appunto, o Signori, è il diritto che io vorrei conservato col mio emendamento. Una sola differenza vi introduco relativa alla non pubblicazione delle società per azioni. Siccome è abolito per esse col progetto in discussione il sistema dell'autorizzazione della società e dell'approvazione de' suoi statuti per Decreto Reale, sostituendo a queste formalità la pubblicità dell'atto sia nella sua forma perchè dovrà essere fatta per atto notarile, sia nella sua pubblicazione, ragione vuole che la pena della nullità del contratto che il Codice attuale fa dipendere soltanto dalla mancanza del Decreto Reale, si estenda anche al difetto

di pubblicazione. È la sola cosa che io aggiungo col mio emendamento alle disposizioni del Codice attuale: proponendo che riguardo alle società anonime ed alle società in accomandita per azioni il difetto del deposito e di pubblicazione importi la loro nullità assoluta. Credo che sia una conseguenza necessaria del nuovo sistema. Se togliamo il decreto di autorizzazione e di approvazione, bisogna sostituirvi una pubblicità talmente rigorosa che il contratto non possa aver esistenza se le forme della pubblicità non furono osservate. In tutto il resto credo che si debba conservare il Codice attuale. E vado ad esporne le ragioni.

Comincio dalle società per azioni sia anonime, sia in accomandita. Qui mi trovo d'accordo con l'Ufficio Centrale e col Ministero. Il difetto dell'atto pubblico e il difetto del deposito e della pubblicazione di quest'atto nei modi dalla legge ordinati deve importare la nullità della società; anzi credo che la società debba dirsi *non esistente*. E proporrei sostituire questa formola a quella della nullità dicendo:

« La società *non esiste* se non è fatta per atto pubblico, e se non fu pubblicata nelle forme volute dalla legge. »

In una sola cosa io mi trovo a questo riguardo in disaccordo coll'Ufficio Centrale. Nel secondo comma dell'art. 22 l'Ufficio Centrale propone di stabilire che quantunque il contratto di società sia nullo, pure i terzi abbiano facoltà di fronte ai soci di prevalersi di quelle parti del contratto che potessero loro giovare. Io non ammetto che i terzi possano mai giovare di alcuna parte di un contratto nullo.

Vado a dirne le ragioni. Innanzi tutto io invoco il principio così elementare in diritto, che ciò che è nullo non può produrre effetti per nessuno. *Quod nullum est, nullum producit effectum.*

Ma poi, nel rapporto speciale del contratto di società che ora esaminiamo, si può egli ammettere che questo contratto nullo e che non esiste fra i soci possa essere dai terzi invocato? Possono esservi obbligazioni sociali, se non esiste la persona morale della società che pur sarebbe la persona obbligata? Può esistere il patrimonio sociale quando non esiste la persona giuridica della società che sarebbe la proprietaria di questo patrimonio? È egli possibile ammettere che i terzi possano domandare l'a-

dempimento delle obbligazioni ad un ente che non esistendo non ha potuto obbligarsi? Che possano aver diritto di preferenza sopra un supposto patrimonio sociale che non può esistere, dal momento che non può esistere il proprietario?

Ricordate inoltre, vi prego, ciò che l'onorevole Senatore Pescatore notava tanto giustamente nella nostra ultima tornata, che cioè vi sono diverse categorie di terzi: sono terzi i creditori di questa società non esistente; ma sono terzi ancora i creditori particolari dei soci; e questi avrebbero un interesse contrario ai creditori della non esistente società.

Con qual giustizia vorreste preferire questi terzi che si dicono creditori di una società che non esiste, a pregiudizio di questi altri terzi, che sarebbero i creditori particolari dei soci ed avrebbero interesse che la società non esistesse?

La Commissione ha creduto rimediare a questo gravissimo oggetto dell'onorevole Senatore Pescatore aggiungendo nel suo art. 22 le parole: *di fronte ai soci*, di maniera che soltanto di fronte ai soci coloro che contrattarono colla società inesistente avessero il diritto di prevalersi di quella parte del contratto che credessero poter loro giovare.

Ma con ciò non si rimedia e non si può rimediare agl'inconvenienti. Si va anzi incontro ad un involuppo inesplicabile.

Se voi ammettete il principio che il contratto di società possa esistere dirimpetto ai terzi, non dovete ammetterlo soltanto a favore di quelli che chiamate creditori di una società che non esiste, ma dovete ammetterlo anche a favore dei creditori particolari dei soci, i quali alla lor volta potrebbero avere interesse di mettere in essere questo ente collettivo della società, se non altro per impinguare il patrimonio del loro debitore con quella quota di utili che gli potessero spettare; onde conseguire sulla medesima il pagamento dei lor crediti.

Dunque vi possono essere non solo i creditori sociali, chiamiamoli pure così, ma anche i creditori particolari dei soci, che potrebbero avere interesse a fare esistere una società che non può aver vita né esistenza, perchè nulla.

Questi creditori particolari dei soci potrebbero avere invece interesse a sostenere la nullità della società, perchè il patrimonio del loro

debitore non fosse diminuito di ciò ch'egli potesse dovere ai creditori sociali. Avremo allora terzi contro terzi, dei quali, gli uni vorranno invocare il contratto di società a lor vantaggio, e gli altri sosterranno il contrario.

E ciò conduce ad un'altra conseguenza: che i soci, di fronte ai quali voi volete stabilire che i creditori della società possano far valere il contratto sociale, avrebbero il mezzo di eludere questa disposizione della legge, col fare venire in mezzo i loro creditori particolari ad opporre quelle ragioni che essi stessi direttamente non potrebbero opporre; e si verrebbe a questo doppio, anzi triplo assurdo. Da un lato creditori d'un corpo sociale che non esiste, i quali pure potrebbero far valere l'esistenza di questo corpo, onde prevalersi delle condizioni del contratto di società; dall'altro lato altri creditori, i quali verrebbero, terzi contro terzi, a sostenere nell'interesse dei soci la nullità della società. E sotto un terzo rapporto, creditori particolari dei soci, che potrebbero far valere diritti che non competerebbero ai loro debitori.

In quale imbroglione inestricabile entriamo, o Signori, con questo sistema!

Società che esiste e non esiste ad un tempo; che ha e non ha personalità giuridica; che ha e non ha patrimonio sociale per far fronte ai debiti suoi; creditori della società, creditori dei soci particolari che sarebbero in urto d'interessi e potrebbero a vicenda far valere e non far valere la nullità della società; terzi posti a fronte l'uno contro l'altro; terzi interessati a sostenere l'esistenza della società; terzi interessati a mantenere la nullità di questo contratto! E di mezzo a tutti costoro? Gli azionisti!

E l'Ufficio Centrale, questi poveri azionisti li dimentica, e li dimentica nel momento in cui anch'essi sono diventati terzi! Imperocchè, annullato il contratto di società, che cosa rimane per gli azionisti? Rimane uno sborso che essi hanno fatto come quota di capitale di una società che non ha esistenza; uno sborso che perciò resta senza causa; uno sborso di cui hanno diritto d'avere la restituzione, quando è cessata la causa per cui l'hanno fatto. E anch'essi diventano terzi dirimpetto ai promotori e agli amministratori, i quali, mancando al loro dovere, hanno fatto mancare la causa dello sborso fatto dagli azionisti!

Non li volete voi qualificare terzi? Li volete soci? È contro di essi anzi che volete riservare ai creditori della società la facoltà d'invocare il contratto? E allora dove andiamo? Se i creditori che hanno contrattato colla società possono in questo senso far valere i diritti nascenti dal contratto di società quantunque annullato, voi li autorizzate ad agire contro gli azionisti, onde obbligarli a fare i versamenti delle loro quote di capitale, secondo i patti scritti nel contratto. Ma dall'altro canto voi avrete allora i creditori particolari degli azionisti che verranno a difendere i loro debitori onde impedire che il loro patrimonio si diminuisca. E questi poveri azionisti, collocati tra i creditori della società che vorrebbero essere pagati e i loro creditori particolari che si opporrebbero a tale domanda, sarebbero le sole vittime, senza nemmeno poter opporre questa semplice eccezione, che pure formerebbe il più sacro dei diritti: noi abbiamo promesso il nostro denaro in buona fede per una società annullata, per una causa che non esiste; non siamo debitori verso nessuno. E credete, o Signori, che questa sarebbe giustizia?

In fin dei conti perchè vi preoccupate tanto dell'interesse dei creditori della società, e non volete preoccuparvi punto degli azionisti? Eppure gli uni e gli altri sarebbero colpevoli della stessa negligenza! Se gli azionisti sono in colpa di aver promesso o dato il loro danaro ad una società nulla, dall'altro canto i creditori che hanno contrattato con questa stessa società nulla, hanno commesso quella medesima negligenza che voi rimproverate agli azionisti. Perchè farete tanto migliori le sorti degli uni di fronte a quelle degli altri? perchè tanto favore per gli uni, tanta severità per gli altri, quando sono tutti imputabili della medesima colpa; i creditori, di aver affidato il loro danaro ad una società senza informarsi se legalmente esistesse o no; gli azionisti, di avere in buona fede versato il danaro ad una società che non esisteva? Fra i due, questi ultimi sarebbero forse ancor più degni di riguardo.

In materia di mandato, infatti, primo dovere del terzo è quello di riconoscere se la persona con cui contratta abbia il mandato e la facoltà di obbligare il mandante. Ora i creditori di una società non esistente non do-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1875

vranno aver quest'obbligo, non saranno tenuti a riconoscere innanzi tutto se quella società con cui contraggono ha avuto o no un'esistenza legale? Io non mi so spiegare perchè vogliate esimere da queste regole del mandato i creditorj che ebbero il torto di contrattare con una società che non esiste, mentre devono imputare a se medesimi se non si sono prima assicurati dell'esistenza della stessa.

Tutto il sistema dell'Ufficio Centrale, qual è quello che deve adottarsi? Annullata la società in accomandita per azioni o la società anonima per difetto dell'atto pubblico o per mancanza di pubblicazione, null'altro s'ha a stabilire nell'interesse dei terzi, fuorchè l'obbligazione solidale di quelli che hanno contrattato con essi.

Mancando la società, i soli obbligati verso i terzi sono quelli che hanno contrattato con loro. Nessuna disposizione mi pare più giusta di questa. Per le operazioni che fossero state fatte in nome di una società nulla, sono responsabili solidariamente tutte le persone che hanno preso parte alle operazioni medesime.

Con ciò rettamente e secondo i principi del diritto comune si provvede all'interesse dei terzi.

Essi hanno contrattato con amministratori che credevano tali, mentre veramente non lo erano, poichè non esisteva il corpo morale, di cui spendevano il nome.

Ebbene! se non possono aver azione contro una società che non esiste, essi devono averla contro coloro coi quali contrattarono. Siano dunque questi ultimi tenuti in solido per le operazioni da loro fatte. Mi pare che questa sia la sola sanzione che possiamo dare al difetto tanto dell'atto pubblico, quanto della sua pubblicazione.

E questo basti riguardo alle società in accomandita per azioni e alle società anonime.

Veniamo ora alle società in accomandita semplice, e in nome collettivo, per le quali l'emendamento che ho l'onore di proporre al Senato, si stacca radicalmente dal sistema dell'Ufficio Centrale.

Queste società, o Signori, sono meramente private. Esse non fanno appello al pubblico, non chiedono capitali per sottoscrizione: si tratta di amici, di conoscenti che si riuniscono e che stipulano fra di loro un contratto di so-

cietà per l'esercizio di un dato commercio; il pubblico non vi è per nulla interessato. Trattasi di un contratto ordinario, che non mi pare possa essere regolato se non con le norme del diritto comune.

Esaminiamo prima la questione nei rapporti fra i soci. Prego il Senato a bene ritenere questa posizione che io, per ora, fo della questione; di esaminarla, cioè, nei rapporti dei soci fra di loro. Verremo poi ad esaminarla nei rapporti verso i terzi.

Nei rapporti fra i soci il legislatore che altro ha da fare, se non applicare il diritto comune? Rispettare le convenzioni stipulate fra soci? Che altro può fare se non applicare quella disposizione generale dell'art. 1123 del Codice civile, che le convenzioni fanno legge fra le parti?

Perchè ci staccheremo noi da questa base fondamentale del diritto comune? perchè vorremo che il contratto consentito dai soci non debba avere esecuzione? Imperocchè, ritentelo bene, o Signori, questa è la proposta che fa l'Ufficio Centrale nel suo progetto all'art. 21, laddove, dopo aver pronunziata la nullità del contratto di società, soggiunge: « I lucri e le perdite per gli affari passati si liquidano in ragione dell'interesse che ciascuno aveva nella società. »

Non è secondo i patti delle parti, ma secondo questa base abbandonata all'apprezzamento e all'arbitrio del giudice che si vogliono regolare i diritti e le competenze dei soci. Nessun riguardo perciò si vuole avere ai patti che erano passati tra i soci. Vediamo se ciò sia giusto.

I patti passati tra i soci, siano verbali o scritti, nei rapporti loro devono o non devono essere osservati? Ma per qual ragione non devono esserlo? Nessuno può mettere in dubbio che in regola generale il contratto deve legare le parti, qualunque sia il modo con cui esse hanno dato il loro consenso.

La quistione non può riguardare che la prova del contratto; ed anche sotto il rapporto della prova, la legge commerciale che altro può fare di meglio se non che rimettersi al diritto comune, come appunto ha fatto il legislatore nel Codice vigente? Divieto delle prove testimoniali contro ed oltre il tenore del contratto scritto; divieto delle prove testimoniali o congetturali

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1875

quando manca un principio di prova scritta! E ciò basta alla tutela dei diritti dei soci, l'uno verso l'altro. Anzi le prove (lo sanno i dotti giureconsulti che siedono in quest'Aula) sono molto più facilmente ammesse nel diritto commerciale che nel diritto civile. E se il Codice di commercio fa eccezione generalmente alla durezza delle disposizioni del diritto comune, perchè mai rapporto alle società commerciali che sono d'indole meramente privata stabiliremo una durezza ben maggiore di quella che è scritta nel Codice civile? In verità non la saprei comprendere.

Qual base giuridica l'Ufficio Centrale vorrebbe dare alla nullità del contratto per mancanza dell'atto scritto? Non certamente l'impossibilità di provare altrimenti i patti passati fra le parti: poichè se ne possono avere prove innumerevoli. Figuratevi una società che abbia avuto vita per otto o dieci anni. Esistono i libri sociali, nei quali ciascuno dei soci ha il suo conto corrente ed il suo conto di capitale. Esistono i bilanci, con i quali ogni anno la società ha chiuso i suoi conti e determinati i suoi utili. Esistono in questi bilanci le divisioni degli utili e delle perdite fatte ogni anno fra i soci secondo le loro convinzioni. Esistono le corrispondenze scambiate fra i soci, o tra la società e i terzi. Tutte queste prove risultanti dai libri, dalle corrispondenze, sono quelle appunto che l'art. 92 del Codice di commercio riconosce come principalissime fra le prove commerciali. Perchè volete voi escluderle? Perchè non volete ricorrere a queste fonti per conoscere i patti passati fra le parti? Se i patti saranno giustificati con questi mezzi, per qual ragione vorrete che fra i soci non siano osservati? Perchè vorrete dividere il patrimonio della società sopra basi diverse?

Vorrete dire che intendete stabilire ciò in pena della trascuranza che i soci commissero non facendo il loro atto scritto, o non pubblicandolo? Risponderò a questo obbietto fra un momento: ma intanto osserviamo fin d'ora che se voi infliggete questa pena ai soci si è nell'interesse dei terzi. E allora perchè sia giusta bisogna che sia necessaria allo scopo per cui è inflitta.

Vediamo allora se col mio emendamento non si provvède abbastanza all'interesse dei terzi. E qui, o Signori, vorrei che ricordassimo bene

che il legislatore, se badasse solo all'interesse dei soci e ai loro rapporti sociali, non si sarebbe mai occupato in passato, e non si occuperebbe nè ora, nè in avvenire della forma del contratto. Lascierebbe che i soci si intendessero nel modo e nella forma che meglio loro piacesse. E per riguardo ai terzi soltanto che la legge richiede l'atto scritto e la sua pubblicazione. Ma se la cosa è così, basterebbe questa osservazione per dover rispettare fra i soci le loro convenzioni, esista o non esista l'atto scritto.

E allora la questione si riduce a vedere se nell'interesse dei terzi sia necessaria quella nullità che l'Ufficio Centrale vorrebbe stabilire.

Ed è qui dove mi pare che il suo errore sia manifesto. Per misurare la pena che si vuole infliggere ai soci che non osservano il precetto del legislatore, bisogna ritenere come misura lo scopo che il legislatore si è proposto. Ebbene, qual è questo scopo? Perchè la legge vuole l'atto scritto e la sua pubblicazione?

La risposta è facile. La legge, riconoscendo nella società un ente collettivo, ha voluto che i terzi potessero conoscere le condizioni colle quali si è creato quest'ente, onde misurare la sua capacità ed i mezzi che ha di soddisfare alle sue obbligazioni.

È a questo solo scopo che la legge, nell'interesse dei terzi, vuole l'atto scritto e la sua pubblicazione. Ma, notatelo bene, o Signori, mentre la legge prescrive a questo scopo l'atto scritto, determina però nello stesso tempo i limiti ai quali si restringe l'interesse dei terzi.

E lo stesso Ufficio Centrale ha nel suo progetto definiti questi limiti. Infatti, se fosse interesse dei terzi che l'atto intero fosse a loro cognizione, voi non avreste scritto nel vostro articolo 20, che del contratto basta pubblicare un estratto, il quale contenga le sole indicazioni in detto articolo prescritte, ma avreste ordinato il deposito e la pubblicazione del contratto intero.

Non l'avete ordinato, ed avete fatto bene. Ma perchè non l'ordinaste? Perchè giudicaste che non importa ai terzi di conoscere i patti tutti del contratto; non importa loro di sapere in qual modo si abbiano a dividere gli utili e le perdite fra i soci, nè le altre condizioni interne della società. Ciò che importa solo ai terzi

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONE I — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1875

si è di conoscere le condizioni che riguardano i rapporti della società con essi, e che sono quelli appunto che voi voleste fossero inserite nell'estratto, che deve depositarsi e pubblicarsi.

Con ciò confessate voi stessi che il contratto scritto non entra nell'interesse dei terzi, se non per riguardo alle condizioni che debbono essere da essi conosciute.

Ora, se la disposizione dell'articolo 20 determina esattamente lo scopo per cui la legge prescrive le formalità della scrittura dell'atto, e della sua pubblicazione, vediamo bene di non eccedere questo scopo nella sanzione con cui vogliamo garantire l'osservanza di tali formalità. La sanzione non deve mai eccedere lo scopo del legislatore.

Ora, noi crediamo che debba bastare a tale scopo la sanzione scritta nell'articolo 155 dell'attuale Codice. Non crediamo che sia punto necessario pronunziare la nullità del contratto.

Col mio emendamento io propongo la duplice sanzione del detto art. 155, vale a dire:

1. la risolubilità fra i soci del vincolo contrattuale;
2. la facoltà data ai terzi di provare con ogni mezzo l'esistenza della società.

La prima sanzione espone i soci a vedere risoluto in ogni istante il loro contratto, a non poter contare sulla stabilità della società; e vi par poco? E per poco che si conoscano le esigenze del commercio e del credito, e quelle in specie delle società e delle operazioni sociali, si acquista la convinzione che questa sola risolubilità dell'atto sociale, questa sua incertezza, basta a punire i soci dell'infrazione al precetto della legge.

Nulla è di maggior interesse ai soci che di vedere assicurati i loro diritti, mediante la stabilità e la irrevocabilità della loro società. Io mi contenterei di questa sola sanzione. Ma il Codice attuale non ha dimenticata l'altra, che io pure propongo, e l'abbiamo già enunciata. La società può esser sempre provata con ogni mezzo dai terzi che hanno contrattato con una società di fatto, quantunque il suo contratto non sia stato nè scritto, nè pubblicato.

Possono i terzi contentarsi dell'azione contro coloro coi quali contrattarono, ed allora è ad essi indifferente la esistenza della società. Ma può loro importare invece di esercitare le loro

azioni contro tutti i soci della società di fatto di cui fu speso il nome. Ed anche questo diritto rimane salvo ai terzi nel sistema del mio emendamento che è conforme alla legge vigente; poichè da un lato la mancanza dell'atto scritto non può essere loro opposta, e dall'altro lato essi possono invece provare con tutti i mezzi dalla legge permessi la esistenza della società.

Ecco la seconda sanzione dell'obbligo della scrittura imposto ai soci nell'interesse dei terzi.

E queste due sanzioni bastano; anzi sono le sole che possano darsi ai terzi. La nullità dell'atto non può in nulla giovare ad essi, perchè non migliorerebbe punto la loro posizione. Anche adottato il sistema della nullità proposto dall'Ufficio Centrale, altro non potrebbe farsi in favore dei terzi fuorchè stabilire che questa nullità non può essere loro opposta e che essi invece possono provare l'esistenza della società.

E allora se è vero che la solennità della scrittura è voluta dalla legge nell'interesse soltanto dei terzi, la pena della nullità che in nulla gioverebbe ad essi e che sarebbe una sanzione inutile nel loro interesse, deve essere dalla legge eliminata.

E tanto più dev'esserlo poi quando si considerino le ingiuste conseguenze, e i grandi inconvenienti che ne verrebbero.

La nullità per mancanza della scrittura annienterebbe la società fin dal suo principio, poichè questo è il carattere delle nullità per vizio di forme. Ora, come fareste ad annullare gli atti compiuti?

Una società di fatto è durata dieci, venti anni; un lungo commercio fu esercitato; si fecero operazioni d'ogni maniera; i soci fecero ogni anno i loro bilanci; si ripartirono gli utili; vorrete, potrete voi annullare tutto questo? Come farete a restituir le cose in intiero? Eppure sarebbe questa la conseguenza della nullità! E se non volete ciò, vi è pur forza contentarvi dello scioglimento a partire soltanto dalla domanda che ne faccia il socio; e questo allora è appunto il sistema che io vi propongo.

Ma voi mi direte che volete la nullità per impaurire i soci, e indurli all'osservanza della legge, e per infliggere loro una pena della loro trasgressione.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1875

Se questo è il vostro intendimento, non vi accorgete allora che voi venite a punire un socio e a premiarne un altro, mentre sono tutti imputabili egualmente della stessa colpa?

Non è colpa di tutti il non aver consegnato alla scrittura il loro contratto, o il non averlo pubblicato?

Ascoltate, o Signori, quello che potrebbe accadere nel sistema dell'Ufficio Centrale.

In un contratto di società furono convenuti patti speciali intorno alla divisione degli utili. Un socio che non ha capitali, ma molta industria, ha dal contratto la metà degli utili, sebbene non abbia portato alcun capitale nella società. Un secondo socio ha apportato una porzione del capitale, ma gli fu consentita una quota negli utili molto maggiore, come corrispettivo della sua personale abilità, o dell'avviamento che ha procacciato alla società. Finalmente un terzo socio ha apportato una porzione del capitale maggiore degli altri, eppure si è contentato di una porzione di utili molto minore.

I bilanci della società provano che gli utili furono sempre divisi fra i soci nel corso di dieci anni sopra queste basi, dimodo che non rimane dubbio che le parti erano intese di distribuire gli utili fra i soci nel modo che ho accennato.

Ebbene! Tutto questo svanirebbe, tutto ciò sarebbe annullato nel sistema dell'Ufficio Centrale! I giudici dovrebbero distribuire fra i soci gli utili in proporzione dell'interesse dei soci: e sarebbe così distrutto il riparto convenzionale che le parti avrebbero per lungo tempo eseguito. Al socio che non avesse portato capitali il giudice darebbe forse un salario come premio della sua industria. L'altro che avesse per altre ragioni pattuito una quota di utili, in proporzione maggiore della sua quota di capitale, dovrebbe contentarsi della quota proporzionale al suo interesse. E il terzo verrebbe a lucrare una maggior quota degli utili, a danno degli altri, che dovrebbero restituirgli il tanto di meno che avesse percepito.

Avremo così un socio che invece di essere punito, sarebbe premiato della sua negligenza. Il povero socio che aveva dal contratto una sanzione di utili, maggiore del suo interesse, sarebbe il solo punito della trasgressione, mentre un altro colpevole della medesima trasgressione verrebbe a godere una porzione di utili maggiore di quella che pur avea pattuita.

È egli possibile ammettere una pena della nullità che condurrebbe a siffatte conseguenze? Io credo che se l'Ufficio Centrale vorrà riflettere, abbandonerà il suo sistema ed accoglierà l'emendamento ch'io propongo, il quale non è altro, lo ripeto, se non che la conservazione del nostro diritto attuale, da cui non vedo che vi sia ragione di dipartirsi.

Io ammetto che si debba consultare ciò che fecero altri popoli. In Francia, nel Belgio e in Germania si sono di recente elucubrate molte leggi commerciali; io pure le ho qualche poco studiate, ma non ho mai sacrificata la mia dignità d'italiano, non ho mai perduto la memoria che sono i nostri padri quelli che hanno insegnato il diritto commerciale al mondo, ed ho sempre ricordato quel verso di Virgilio:

Tu regere imperio populos, Romane, memento.

Abbiamo dunque la superbia delle nostre istituzioni. Qualunque cosa facciano gli altri popoli sottoponiamola al nostro squittinio, e vediamo se debbano seguirsi i loro insegnamenti, o se dobbiamo invece conservare quelli dei nostri antichi.

Insisto nel mio emendamento.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Bisogna per verità avere una profonda persuasione della proposta che abbiamo fatto al Senato, per avere l'animo di parlare dopo l'eloquente discorso di così autorevole oratore.

Comincio dove egli ha finito. Egli raccomandava di non alterare l'indole nazionale del nostro diritto col seguire troppo facilmente gli esempi stranieri.

Ebbene: questa volta la legge, che segue il sistema propugnato dall'onorevole Senatore Cabella si è la legge germanica, e noi, qualche volta sospetti perfino di plagio, siamo quelli che ci discostiamo da essa. Si è la legge germanica che per la società in nome collettivo e per la accomandita semplice non impone, non solo sotto condizione di nullità, ma in verun riguardo l'atto scritto, e solo richiede l'atto notarile o giudiziale per le società per azioni. Perché noi non ci siamo conformati in questo alla legge germanica? Perché ci era d'uopo di rivolgere lo sguardo a quelle necessità che ci avea rivelato una giurisprudenza nostra,

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1875

e la giurisprudenza formatasi nell'applicazione di Codici, ai quali anche troppo si è conformato il Codice vigente.

L'onorevole Senatore Cabella ci ha detto che nessun inconveniente si è verificato finora, e che quindi bastava introdurre nella nostra legge il sistema del Codice vigente. Ma è forse vero, che abbiamo sinora questo diritto così certo, così evidente? Come possiamo ammettere ciò, se le osservazioni della Magistratura e delle Università ci mettono sott'occhio, come una necessità, quella di togliere le controversie e le dubbiezze a cui dà luogo?

In fatto si chiede che una buona volta si pronuncii se l'atto scritto o rispettivamente pubblico vogliasi come *prova* soltanto o come condizione *essenziale* di validità. E d'altronde il diritto, che l'onorevole Senatore Cabella ci ha rappresentato come manifesto, non lo ha egli desunto da tutto un insieme di disposizioni qua e là sparse nel Codice? Non vi è quindi sembrato, che egli piuttosto lo *arguisse* col suo ingegno finissimo, che non lo *esponesse* siccome già scritto nel Codice con una formula semplicissima?

E lo stesso Senatore Cabella sente la necessità di una nuova formula: egli stesso la propone: non più discutiamo dunque sul bisogno d'una soluzione: cerchiamo se la soluzione ch'egli darebbe, sia quella che appunto ci si presenta come indicataci dalla esperienza della legislazione patria.

Cito il Codice francese, e non cito esempio che torni poco gradito anche al Senatore Cabella, perchè quello che il Codice nostro ha maggiormente seguito. Or bene, anche sotto l'impero del Codice francese si è elevata la stessa questione, se si trattasse semplicemente dell'atto scritto o pubblico come mezzo di prova o come condizione di validità.

Da principio la giurisprudenza ammetteva che quando anche manchi l'atto costitutivo della società, la società venga in realtà a stabilirsi e debba essere riconosciuta, se della facoltà di chiederne la nullità i soci non siensi giovati, e come soci essi medesimi abbiano continuato a considerarsi. Ma poi si è formata e prevalse una giurisprudenza più rigida, che considera l'atto come di ordine pubblico, la cui mancanza non possa in verun modo sanarsi nel corso del tempo.

Un grande magistrato e grande scrittore francese, si chiede: è forse questa legge così crudele come si vuole rappresentarla? L'interesse dei terzi non esigeva forti guarentigie della società contro le dissimulazioni, contro le dolose modificazioni dei loro patti? Dobbiamo prenderci tanto a cuore l'interesse dei soci che trasgrediscono la legge e che, colle loro reticenze annunciano un pensiero di frode, e rendono indegni della protezione della legge?

Eliminiamo prima di tutto le questioni, che intrecciandosi con quella che ora ci occupa, la complicano e compromettono.

Qui non trattiamo che della nullità per la mancanza dell'atto stesso costitutivo: non già della nullità per la mancanza delle pubblicazioni.

Qui non trattiamo che della nullità: non di altre conseguenze che possono attribuirsi alla mancanza dell'atto o delle pubblicazioni.

Alcuno potrebbe esitare davanti alla nullità per mancanza delle pubblicazioni, come infatti esita l'onor. Senatore Miraglia, che pure richiede non meno di noi l'atto scritto o pubblico, come condizione essenziale.

Qualche altro potrebbe esitare davanti alla facoltà concessa ai terzi di prevalersi, ove giovi, degli atti non pubblicati, che così vivamente venne censurata dall'onorevole Senatore Cabella.

Avverto solo per incidenza che infine, anche questa facoltà di prevalersi degli atti non pubblicati deve intendersi molto limitatamente perchè non è già detto che i terzi hanno facoltà di prevalersi della società pel solo fatto che esista, ma degli atti non pubblicati; quindi di documenti, che è d'uopo di addurre, e che bisogna prendere come sono; nei quali infine i soci hanno espresso le loro convenzioni, cosicchè non possono lagnarsi che si faccia appello ai patti stessi con cui si sono obbligati. Noto inoltre per incidenza, che gioverebbe concedere ai terzi questa facoltà, perchè si impedirebbe con essa ai soci di far essi medesimi chiedere la nullità, in guisa che essi continuino a considerarsi come soci sino a che loro accomoda, e mandino a monte la società quando loro importi di sciogliersi da obblighi in nome di essa assunti.

Ho avvertito tutto ciò unicamente per dileguare l'impressione che può aver prodotto la

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1875

critica di questa clausola, che occupò gran parte del discorso dell'onorevole Senatore Cabella.

Ad ogni modo ora non si tratta di questo; anche ammessa la nullità per mancanza dell'atto costitutivo nelle forme volute dalla legge, potrete poi, se vi piaccia, escludere la nullità per mancanza delle pubblicazioni; potrete anche, ammessa questa, accontentarvi della nullità, ed escludere quella ulteriore conseguenza.

Un altro punto su cui il Senatore Cabella, pur ammettendo la nullità per la mancanza dell'atto per le società anonime, trova enorme la conseguenza che noi vi attribuiamo. E quale? La responsabilità solidaria di quanti ci hanno concorso. Ma, che stabiliamo noi con questo se non quella presunzione che già è scritta nel Codice, ed è eminentemente propria del diritto mercantile, che le obbligazioni commerciali presumonsi solidarie?

Ma lasciamo ora anche questo; riduciamoci al solo punto su cui ora dovete deliberare: alla mancanza dell'atto costitutivo nelle forme volute dalla legge, volete attribuire, come noi vi proponiamo, per inesorabile conseguenza la nullità, od escluderla? Non pensate ad altre conseguenze qualunque; fermatevi a considerare la nullità; giudicate di essa e senz'altre preoccupazioni.

Spero che queste semplici considerazioni, che indussero il Parlamento belgico a stabilirla, saranno tali da togliervi ogni esitanza. E si avverta che nel Belgio queste considerazioni sorsero da uno stato legislativo affatto identico a quello in cui noi ci troviamo: le stesse circostanze determineranno la stessa deliberazione.

Una società produce fra tutti quelli che la contraggono, una lunga serie di rapporti di ogni specie di cui le condizioni devono essere chiaramente determinate.

Se la società non è costituita con un atto formale, le contestazioni che nascono si frequentemente in ogni comunione d'interessi saranno più frequenti e più difficili. Il legislatore che deve fare di tutto per proscrivere queste contestazioni non può esitare a diminuire una delle cause principali, esigendo sempre che un atto speciale constati le condizioni delle società.

L'ammettere il giuramento, o i principi di

prova scritta per provare la società e obbligare le parti a continuare una società così mal definita, sarebbe quasi sempre un esporla a nuove difficoltà. Il legislatore non può ammettere come valido un modo di contrattare la società, che ne renda impossibile la pubblicazione compromettendo gli interessi di quei soci medesimi che vi si erano acconciati.

Ed in vero, lo stesso Senatore Cabella ci ha ricordato l'estratto che deve essere pubblicato della società in nome collettivo e della accomandita semplice. Or bene, questo estratto deve contenere tutte le indicazioni che la legge esprime nell'articolo 18: e perciò esprimere il nome, cognome e domicilio dei soci; la ragione sociale e la sede della società; l'oggetto di essa; la quota che ciascun socio deve conferire in denaro, in crediti o in altri beni, e il valore a questi attribuito; la parte di ciascun socio negli utili e nella perdita; il giorno in cui la società deve incominciare e quello in cui deve finire.

Ma come volete, o Signori, che il legislatore il quale stabilisce che tutto questo sia portato a cognizione dei terzi, come volete che il legislatore medesimo ammetta come possibile un contratto semplicemente orale? Quando il legislatore ha stabilita la necessità della pubblicazione di questi estratti non viene per sé implicitamente ad ammettere la necessità dell'atto scritto? Come volete che tutto questo risulti dalle prove testimoniali?

Forse l'animo di qualcuno è turbato dal fatto che egli si esagera le conseguenze di questa nullità. Anche nelle conversazioni private mi venne udito come mai relazioni giuridiche formatesi in buona fede e continuate anche per lungo tempo, un bel giorno si possano tutto ad un tratto dichiarare nulle, forse per opera di chi si è giovato di esse maggiormente. Si suppone dunque, che pronunciata la nullità, tutto quanto è avvenuto, sia come non avvenuto: e si repugna davanti a una conseguenza come questa. Ma no, o Signori: la nullità non conduce a questo: essa non distrugge le relazioni giuridiche che intanto si erano formate, nè l'efficacia di esse: quello che la nullità importa con sé si è che si considera come non mai esistita la società. Starà a quelli che avevano conchiuso fra loro dei patti qualunque, metterli in essere, e farli valere: quello che

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1875

vuolsi togliere loro si è d'invocare la qualità di soci, di richiamarsi ad un contratto di società, che non esiste nelle forme volute dalla legge, di esercitare diritti che la legge annette a questo speciale contratto, quando è concluso in quella speciale forma. È poi tanto strano, che la legge, la quale determina i diritti e gli obblighi che derivano dal contratto di società, non riconosca questi diritti ed obblighi, una volta che mancano tutte le condizioni, ch'essa prescrive? Per attribuire certe conseguenze giuridiche ad un contratto, non ha diritto il legislatore di accertarsi che questo contratto esiste, e di accertarsene nel modo che più risponde all'importanza, alla durata, all'indole di esso?

Il solo punto, su cui ora deve deliberare il Senato, si è se la nullità, che lo stesso Senatore Cabella attribuisce alla mancanza dell'atto per le società anonime, si debba attribuire alle mancanze dell'atto per le altre società parimenti.

Noi la ammettiamo: la ammettiamo nel riguardo dei terzi, la ammettiamo nel riguardo stesso dei socii.

Nel riguardo dei terzi, come si può, dopo avere deliberato che debbano essere portate a conoscenza pubblica tutte le indicazioni, che abbiamo detto, ammettere una forma di contrattazione, che ciò renderebbe impossibile?

Nel riguardo dei socii, come può ammettersi una forma di contrattazione, che lascierebbe nell'incertezza tutto, ed aprirebbe la via a infiniti litigi?

Comprendo benissimo che in altri tempi, per esempio, al tempo romano, il contratto di società si considerasse come uno di quelli che potevano sorgere *et re, et verbis et per actum*.

Ma nella complicazione degli odierni interessi sociali ed economici, come può lasciarsi in balia della prova testimoniale un contratto sociale, il quale si prolunga per molti e molti anni, che dà luogo a tanto intreccio di diritti ed obblighi, che ammette così svariate combinazioni?

In altri tempi l'imporre la prova scritta poteva considerarsi non necessario per la maggiore semplicità della cosa, in confronto dello svolgimento multiforme dell'associazione odierna; poteva anche considerarsi come contrario

all'uso mercantile. Oggi invece la necessità è evidente, e d'altronde riconosciuta; non troverà strano il commercio che il legislatore imponga una forma, che già esso s'impone da sé.

Sono queste le ragioni che, dopo ponderate attentissimamente le considerazioni fatte dall'onorevole Senatore Cabella, non ostante l'autorità grande che gli riconosce il Senato, e particolarmente l'Ufficio Centrale, non ostante il fascino della sua eloquenza, persuadono l'Ufficio Centrale a mantenere energicamente la sua proposta.

Nel vostro voto non si complichino altre quistioni; chiamati a dare il voto sull'emendamento dell'onorevole Senatore Cabella, non abbiate in mente che questo: tutto il resto rimane impregiudicato.

Ammissa la proposta nostra, sarà libero a voi di seguirei anche nelle altre; ma, ammissa la proposta del Senatore Cabella, cade non solo la nullità per la mancanza delle pubblicazioni, ma cade quella per la mancanza dell'atto costitutivo. Avremo con ciò ottemperato alla sicurezza del commercio? Avremo provveduto a quelle necessità che legislazioni d'altri popoli hanno riconosciuto, e che una giurisprudenza formatasi sotto l'impero di Codici informati agli stessi principi del nostro, già ci ha segnalato?

Fidente, invoco la deliberazione del Senato.

PRESIDENTE. Esaurita la discussione intorno all'emendamento dell'onorevole Senatore Cabella, prima di votare gli articoli 21, 22 e 23, io credo bene che si passi alla discussione dell'emendamento dell'onorevole Senatore Miraglia, il quale si riferisce all'articolo 21, e ne sopprimerebbe le parole...

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Mi rimetto a quanto credono il signor Presidente ed il Senato; ma avverto che se fosse ammesso l'emendamento dell'onorevole Senatore Cabella diventerebbero inutili tutte le altre quistioni. Quindi, a me pare che sia meglio interrogare il Senato sul sistema dell'onorevole Cabella.

Amnesso il detto sistema, non vi sarebbe più luogo a discutere; quando invece il Senato non l'approvi, allora potrà ciascuno proporre in via di emendamento, le modificazioni che stimeran-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1875

nosi opportune, in ordine alle altre questioni importanti anch'esse, ma subordinate al sistema che si sarà adottato.

Senatore CABELLA. Demando la parola.

PRESIDENIE. Il Senatore Cabella ha la parola.

Senatore CABELLA. Io m'era proposto di non rispondere all'onor. Relatore dell'Ufficio Centrale, bastandomi di avere spiegato il mio emendamento ed esposti i motivi che lo hanno ispirato. Il Senato vedrà nella sua saviezza se crede adottare o no il sistema che io propongo. Ma parmi avere inteso che in una parte del suo discorso l'onor. Relatore, pur combattendo la mia proposta, dicesse che si potrebbe nella discussione degli articoli proposti dallo Ufficio Centrale tener conto di alcune delle mie osservazioni. Questo è ciò che io non posso ammettere.

Egli ben più esattamente ha determinato la natura del mio emendamento nelle sue ultime parole, quando disse, che esso costituisce un intero cambiamento di sistema. Io propongo di conservare il diritto attuale. Il progetto della Commissione lo muta radicalmente. Non vi è via di mezzo. Bisogna scegliere tra l'uno o l'altro. Non è possibile passare alla discussione degli articoli proposti dall'Ufficio Centrale, se non dopo aver rigettato il mio emendamento.

PRESIDENIE. Perdoni l'onor. Cabella se lo interrompo. Debbo pregare i signori Senatori di non volere allontanarsi dall'aula perchè siamo sul punto di votare sopra una questione molto importante.

Senatore CABELLA. È egli necessario per la mancanza dell'atto scritto annullare i patti fra i soci, o vi è un altro mezzo, senza venire a questa estrema, per garantire i terzi?

Ecco la questione semplice che si propone alla risoluzione del Senato. E allora io dico che quando si possono rispettare le convenzioni dei soci senza che i terzi abbiano a soffrirne nocimento, la giustizia non consente di strappare il contratto, sia anche verbale, che i soci hanno fatto fra di loro.

Tal è la questione ridotta ai suoi minimi termini: se, come parmi aver dimostrato, la nullità proposta nel progetto è perfettamente inutile riguardo ai terzi: se basta ad essi che non si possa loro opporre la mancanza dell'atto scritto, e che essi possano invece provare l'esistenza della società malgrado la mancanza

dell'atto scritto, e della sua pubblicazione, noi abbiamo fatto tutto ciò che da loro potevasi desiderare e pretendere. Imperocchè quale altra cosa può volere il contraente, se non di avere obbligato colui col quale ha contrattato? Ebbene! noi concediamo ai terzi questo diritto interissimo: perchè se essi provano che il loro contraente era in società con altri, e che colla società essi hanno inteso contrattare, avranno obbligato non solo quello con cui contrattarono, ma anche la società; ed avranno tutte intiere quelle azioni che loro spetterebbero, se il contratto sociale fosse stato scritto e pubblicato.

Che cosa possiamo fare di più per guarentire i terzi? — In che sarebbero pregiudicati col mio sistema, o come migliorerebbersi la loro condizione adottando la nullità del contratto, se in ambi i casi essi hanno sempre obbligati quelli con cui contrattarono, ed hanno anche obbligata la società se ne provano l'esistenza?

Ma allora io domando: perchè volete annullare il contratto sociale, quando questo annullamento non ha ragione di essere verso i terzi? Perchè violare, inutilmente per costoro, e ingiustamente tra i soci, l'atto di società? Perchè dividere e liquidare gli averi sociali in modo diverso da quello che i soci hanno convenuto, annullare tutti gli atti, tutti i fatti compiutisi nel corso di parecchi anni?

Disse l'onorevole Relatore, se bene ho inteso, che col sistema spedito e semplice della nullità si vengono a togliere di mezzo le difficoltà e le controversie.

Rispondo che, ben lungi di rimuoverle, il vostro sistema farà sorgere questioni innumerevoli, e le più ardue, più difficili, più inestricabili, che possano mai sorgere dal conflitto d'interessi e di diritti, ai quali togliete la base della convenzione e la garanzia dell'esecuzione data alla medesima.

Nel mio sistema il contratto di società è rispettato, finchè non sia risoluto, tanto fra i soci, quanto verso i terzi. Provata la società da costoro, tutto procede come se essa fosse stata scritta e pubblicata; si rispetta il passato; si provvede all'avvenire. Che questioni volete che nascano?

Nel sistema della Commissione invece voi volete alterare i rapporti fra i soci; cancellare il passato; non tenere alcun calcolo di tutto ciò che è scritto nei registri della società; an-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1875

nullare atti che hanno avuto esecuzione per molti e molti anni; liquidare la società sopra basi diverse da quelle volute dai soci. Ora è egli possibile far tutto ciò senza far sorgere una quantità spaventevole di difficoltà e di litigi? Soci contro soci, soci contro terzi, terzi contro terzi (noi lo abbiamo già detto nel nostro primo discorso) a contendere sugli effetti e sulle conseguenze della nullità!

Imperocchè tutti, e i terzi stessi, all'interesse dei quali intendete provvedere, saranno interessati a sostenere che non si possano annullare tutte le operazioni fatte nel passato, e che è impossibile annullare atti che ebbero esecuzione per lungo corso di anni: e ciascuno farà del suo meglio per isfuggire alle conseguenze della nullità.

È quindi un urto d'interessi, un conflitto inscalficabile, un viluppo di liti e controversie che i tribunali saranno chiamati a risolvere, e per le quali non sappiamo quali norme potranno adottare.

Non vorrei abusare della sofferenza del Senato. Mi limiterò ad aggiungere che, quando un sistema ha avuto un esperimento di tre quarti di secolo senza che siano nati inconvenienti di sorta; quando l'esperienza ha provato che i contratti di società non redatti in iscritto o non pubblicati (parlo sempre delle società private in accomandita semplice o in nome collettivo), hanno potuto avere esistenza, e spesso esistenza molto splendida, senza che ne nascesse alcun inconveniente; quando l'esperienza ha pure provato che, concedendo ai soci la facoltà di recedere dal contratto, e dando ai terzi il mezzo di provare l'esistenza della società non scritta o non pubblicata, si sono abbastanza garantiti gli interessi di tutti, perchè cangiare, perchè gettarsi nell'ignoto? Ed è un ignoto veramente quello in cui vorrebbe gettarci l'Ufficio Centrale.

Io mi arresto. Prego solo il Senato a volere considerare che non leggermente si deve mutare una legislazione che, per tre quarti di secolo, ha retto il nostro commercio, senza che nessuno abbia avuto a dolersene.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. L'onorevole Senatore Cabella ha con dottrina ed eloquenza svolto il suo emendamento, inteso a conservare le disposi-

zioni del Codice di commercio in vigore. Egli ammette che le società per azioni debbono costituirsi con scrittura, sotto pena di nullità; ma per le società private, cioè quelle in nome collettivo e per accomandita semplice, si deve richiedere l'atto scritto come prova del contratto, ma non come essenziale alla esistenza del contratto medesimo, e quindi ne ha dedotto che un principio di prova per iscritto rende ammissibile la prova testimoniale per giustificare la esistenza della società, e che i libri dei commercianti, la corrispondenza e le altre specie di prove riconosciute dalla legge debbono essere titoli valevoli a provare la esistenza di una società collettiva ed in accomandita semplice. Non ha mancato il dotto oratore di dare i più ampi sviluppi al suo assunto.

Non intendo io ripetere quanto ho avuto l'onore di dire nella precedente tornata su questo importante argomento; ed a dire il vero, se il Codice civile italiano avesse conservato in materia di prova delle convenzioni tutto il sistema francese, potrebbe sostenersi con fondamento di ragione che non deve dipendere la esistenza di un contratto di società dalla forma dell'atto.

La scrittura vale a provare la esistenza del contratto, ma non è un elemento costitutivo della validità del contratto medesimo. Non è la forma che dà la vita al contratto, ma è il consenso delle parti contraenti. Ecco perchè nel sistema francese tutte le convenzioni si possono provare con qualunque genere di prova riconosciuta dalla legge e soltanto la prova testimoniale non è ammissibile quando manca un principio di prova per iscritto. Si è fatta in Francia eccezione soltanto per le donazioni dirette tra vivi, per la validità delle quali è richiesto essenzialmente l'atto autentico.

Ma il Codice civile italiano ha voluto che per talune determinate convenzioni la scrittura sia essenziale per la esistenza delle convenzioni medesime, e nell'art. 1314 del Codice civile si richiede sotto pena di nullità la scrittura anche per le società civili relative al godimento d'immobili; e citai nella passata tornata parecchi articoli del Codice di commercio che per taluni contratti richiedono la scrittura sotto pena di nullità.

Questo adunque essendo lo stato della legislazione, non veggio io alcuna ragione per la

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5. MAGGIO 1875

quale non si dovessero estendere alle società di commercio in nome collettivo od in accomandita semplice le medesime disposizioni. Queste società costituiscono certamente un ente collettivo, creano relazioni giuridiche tanto nel rapporto dei soci tra loro con la società, che coi terzi; e da ciò la necessità di stabilire solidamente la prova della esistenza della società e dei patti che l'accompagnano.

Ogni dubbio sulla esistenza della società o sulle condizioni sotto le quali è stata contratta può compromettere gravi interessi, e se si volessero ammettere le prove ordinarie per stabilire la esistenza e le condizioni di questa società, ognuno che è esperto negli affari mercantili e giudiziari si convincerà facilmente, che malagevol cosa è riuscire in una prova sempre incerta nella complicazione dei documenti.

Nè dicasi che una società di questa natura ha potuto esistere di fatto, poichè i fatti compiuti debbono essere rispettati, ed il progetto di legge provvede sugli effetti giuridici di una società che abbia avuto una esistenza di fatto.

Mi duole adunque di dover pregare il Senato perchè non sia accolto l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Cabella.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Dopo gli eloquenti discorsi fatti dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale e dall'onorevole Senatore Miraglia intorno al merito della sanzione della nullità che è proposta, rispetto all'atto scritto richiesto per tutte le società commerciali, il quale dee essere altresì pubblico, in quanto riguarda società che sono anonime o in accomandita per azioni, sarebbe soverchia ogni parola per mia parte.

Il Senato non deve meravigliare che il Ministero aderisca in tutto alla proposta fatta dall'Ufficio Centrale, imperocchè questa non si diparte punto dal concetto del Ministero: anzi dà la più efficace delle sanzioni all'obbligo imposto a coloro che vogliono costituire società in nome collettivo o in accomandita, o società anonime.

Anzi a questo rispetto debbo avvertire che, anche riguardo alla pubblicità, tema riservato dall'onorevole Miraglia e che sarà soggetto di

un sotto-emendamento agli articoli di cui discutiamo, il Ministero aderisce alla sanzione della nullità, proposta dall'Ufficio Centrale. E con ciò non va contro il proprio concetto e contro gli intendimenti che ebbe nel formulare il progetto di legge; la pubblicità degli atti costitutivi delle società è voluta dal Governo, il quale ne prescrive in modo solenne le forme: giammai una sanzione per l'adempimento di un obbligo che s'impone in una legge, può credersi contraria agli intendimenti della legge stessa.

Prima che il Senato passi alla votazione di questo emendamento, intendo solo fare un'osservazione.

Tanto l'onorevole Senatore Cabella nell'oppugnare la sanzione della nullità per l'atto di società fatto in nome collettivo o in accomandita, quanto gli onorevoli Senatori Lampertico e Miraglia nel propugnarla, hanno considerata la quistione dal lato della prova di una società che realmente abbia esistenza, ed hanno con gran copia di dottrina e con forti ragionamenti dimostrato, essere di sommo interesse pubblico, che le società dell'una e dell'altra specie risultino da atto scritto.

Io credo che si debba anche guardare ad un aspetto diverso della quistione; ed è che non deve essere permesso ad alcuno di potere con altro mezzo, all'intuori dell'atto scritto, far risultare e mettere in essere una società. La quistione è già grave nei rapporti diretti fra gli uniti in società in nome collettivo o in accomandita, ma diventa gravissima quando la si voglia considerare nei rapporti colle successioni e colle eredità.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Per parte mia mi acconcerei ad accettare la proposta dell'Ufficio Centrale concordata col Ministero, però mi pare che si debbano togliere le parole *fra i soci*.

Io non capisco come si possa fare una disposizione di legge la quale dica che il contratto per mancanza di scrittura è nullo, ma è nullo soltanto fra le parti che lo hanno sottoscritto ed è valido verso i terzi. Avremo dunque dei contratti nulli da una parte e validi da un'altra?

A me pare non necessaria questa distinzione, dacchè sono diversamente stabiliti i diritti ed

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1875

i doveri che nascono fra i soci in conseguenza della nullità, e i diritti dei terzi e gli obblighi dei soci dopo che la società è dichiarata nulla.

Perchè se noi diciamo: è nulla *soltanto fra i soci*, cosa ne viene?

Una società in accomandita semplice, per esempio, se è nullo il contratto soltanto fra i soci, non si potrà opporre dai terzi la nullità, e non potendosi opporre dai terzi, i soci accomandanti non saranno più responsabili solidariamente colla loro sostanza per la società, ma saranno garanti solidariamente in ragione della quota che vi hanno conferito. V'ha d'altronde contrasto tra l'articolo 22 e l'articolo 21 perchè, mentre per l'articolo 21 la nullità è sancita soltanto fra i soci, l'articolo 22 annulla le società anche verso i terzi, dichiarando responsabili tutti gli accomandanti indefinitamente e solidariamente, mentre per la natura della società sarebbero responsabili soltanto per la loro quota.

Si è per queste ragioni che io non farei altra variazione che levare le parole: *fra i soci*, ritenendo la società nulla per sé, tanto fra i soci che verso i terzi.

PRESIDENTE. Faccio osservare che le di lei osservazioni potranno aver luogo quando il Senato non accetti l'emendamento Cabella.

Dunque leggo e metto ai voti gli emendamenti proposti dall'on. Senatore Cabella.

Art. 21.

« Se la società in nome collettivo o in accomandita semplice non fu costituita per atto scritto o non furono osservate le forme della pubblicazione, ciascuno dei soci ha la facoltà di domandarne lo scioglimento il quale sarà operativo dal giorno della domanda.

» La mancanza dell'atto scritto o della sua pubblicazione non può essere dai soci opposta ai terzi che hanno contrattato con una società di fatto notoriamente esistente. »

Chi approva questo emendamento, voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

Art. 22.

« La società in accomandita per azioni e la società anonima sono nulle se non furono costituite per atto pubblico, o non si sono adempite le disposizioni per la loro pubblicazione.

» Per le operazioni che fossero state fatte in nome di queste società sono responsabili solidariamente tutte le persone che vi hanno preso parte. »

Chi approva questo emendamento, è pregato di alzarsi.

(Non è approvato.)

Leggo l'articolo 21 proposto dall'Ufficio Centrale :

Art. 21.

« Tra i soci, la mancanza dell'atto scritto o pubblico, e delle pubblicazioni prescritte nella presente legge rende nulla la società.

» I lucri e le perdite per gli affari passati si liquidano in ragione dell'interesse che ciascuno aveva preso nella società, indipendentemente dalla responsabilità personale che alcuno dei soci avrebbe incorsa se la società avesse avuto vita legale. »

A questo articolo l'onorevole Miraglia propone che si tolgano le parole: *delle pubblicazioni prescritte nella presente legge*.

Interrogo l'onorevole Ministro e l'Ufficio Centrale se accettano quest'emendamento.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. L'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale ha già eloquentemente espressa e dichiarata l'importanza che ha la pubblicazione, anche rispetto alle società in nome collettivo.

L'importanza della pubblicazione del contratto di società preoccupa tanto l'animo mio, che nella seduta in cui si toccò per la prima volta questa questione, accennai già la mia propensione a stabilire una sanzione efficacissima all'obbligo della pubblicazione.

Io credo interesse pubblico che non vi sieno società (mi sia permessa la frase), clandestine; e le società in nome collettivo, le società in accomandita che non sieno rese pubbliche, meritano questo nome, che è stato usato specialmente per un altro genere di contratti, più importanti di quelli di cui stiamo trattando, e che furono per quel vizio riprovati.

Ora, l'onorevole Senatore Miraglia, ha, con l'eloquenza e la dottrina che gli sono proprie, dimostrato la necessità dell'esistenza dell'atto scritto; e dopo aver detto come il precetto dell'atto scritto concordi coi principi generali stabiliti nel nostro Codice civile, parlò del pregio grandissimo in cui deve essere tenuto, per-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1875

chè toglie di mezzo una fonte di infinite incertezze, di infinite liti, di infinite questioni.

Ebbene, io osservo che l'esistenza dell'atto scritto è specialmente interessante per rispetto ai soci; ma per rispetto ai terzi l'atto scritto (e si noti che per questa specie di società l'atto costitutivo può essere anche in forma privata dipendendo dalla volontà dei contraenti stipularlo o no con atto pubblico), non solo importa che vi sia, ma soprattutto importa che sia conosciuto. Ora se il Senato ha già ammesso che anche per la società in nome collettivo e per le società in accomandita semplice, sia d'interesse pubblico l'esistenza in iscritto dell'atto costitutivo, tanto che l'ha munita della sanzione della nullità, mi pare debba pur riconoscere essere di interesse pubblico che sieno noti gli estremi dei contratti relativi che sono specificati nell'art. 18 del progetto di legge, e munirli d'eguale sanzione.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO...

Importa grandemente che la pubblicazione degli atti costitutivi di qualunque società sia fatta immancabilmente; epperò il Governo non trova per sua parte incongruo, anzi trova conveniente al fine che esso si proponeva, che, anche per la mancanza della pubblicazione dell'atto costitutivo sia accolta la sanzione della nullità, alla quale l'onorevole Senatore Miraglia non è disposto di aderire, mentre ha aderito alla sanzione stessa relativamente alla mancanza dell'atto scritto.

Io credo che nell'opinione che ho espresso concorra anche l'Ufficio Centrale; e mi dispiace che non consenta con noi su questo punto la opinione di un uomo tanto autorevole, qual è l'onorevole Senatore Miraglia.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. Se il Senato ha con maturo consiglio deliberato sulla prima parte dell'articolo, mi giova sperare che vorrà accogliere il mio emendamento col quale ho proposto la soppressione di quelle parole che menerebbero alla nullità per difetto di pubblicazione dell'atto costitutivo della società; e mi dispiace che dall'onorevole Ministro dell'Agricoltura e Commercio mi si faccia quasi il rimprovero di citare spesso la legislazione del Belgio.

Quando si vuole insistere su di un principio

cho non meriterebbe di essere adottato pel nostro diritto storico, si cita l'esempio di leggi straniere; e quando poi io invoco la legge straniera, si dice che non bisogna essere plagiarfi.

In materia commerciale portare ad esempio la legge di un paese eminentemente commerciante è opera meritoria, tanto maggiormente quando non si trova in dissonanza con i principi della nostra legislazione. Non è stata avventata ma studiata seriamente la disposizione della legge belga che non colpisce di nullità, nell'interesse dei soci, la mancanza di pubblicazione dell'atto costitutivo di società, e se l'ora non fosse avanzata, il Senato non si annoierebbe certamente di sentire la lettura della dotta, erudita ed elegante relazione fatta su questo punto in controversia nella Camera elettiva del Belgio dal Relatore della Commissione, signor Pirmez, e son certo che l'onorevole signor Ministro, benchè ora dissenziente, ha dovuto leggere ed apprezzare quella classica relazione.

E perchè dunque in Italia respingere un sistema che ha dato frutti in un paese che vive nelle società commerciali, che è consono ai buoni principi di diritto, e che chiude la bocca a quei soci, che essendosi volontariamente uniti in società, volessero poi sciogliersi intempestivamente sotto il pretesto di non essersi pubblicato l'atto di società?

Non dirò altro, e decida il Senato.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Non posso consentire con l'onorevole Senatore Miraglia e d'altra parte egli non vorrà rimproverarmi poichè la mia persuasione della necessità delle pubblicazioni e della nullità che deriva dalla mancanza di esse, in me maggiormente si è avvalorata dopo il primo discorso dell'onorevole Senatore Miraglia sulla necessità dell'atto scritto e sulla nullità che consegue dalla mancanza di questo.

Tutte quelle ragioni le quali militano a questo riguardo, calzano e forse più anche nel riguardo delle pubblicazioni. Una necessità come questa è tanto imperiosa che nel diritto consuetudinario i romani vi avevano in consimili relazioni giuridiche provveduto alla meglio. Così perchè s'intendesse proscritto un institor,

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1875

d'uopo era proscriverlo: *patam claris litteris, unde de plano recte legi possit, ante tabernam, non in loco remoto sed evidenti*; e dovevasi ben fare attenzione, che vetustà o pioggia non oscurassero la proscrizione.

Quanto sia vero che le ragioni che persuadono l'atto scritto, anche più devono persuadere la pubblicazione, ne abbiamo la riprova nel fatto, che legislatori che avevano repugnato a stabilire la nullità per la mancanza dell'atto scritto, almeno espressamente, invece non esitarono menomamente a stabilirla per la mancanza delle pubblicazioni.

O parliamo dei terzi, degli estranei, insomma di quelli che non si sono collegati col patto sociale, o parliamo dei soci stessi. Se parliamo dei primi non so davvero come raggiunga il suo scopo la legge, la quale prescrive l'atto scritto, se poi quest'atto non viene portato a loro notizia.

Alcuno costituisce una società, e con ciò sottrae una parte del suo patrimonio confondendolo in quello sociale; ed intanto di tutto ciò i suoi creditori non ne fanno nulla.

Solo se l'atto sociale siasi portato a notizia pubblica, e nel riguardo dei creditori suoi e nel riguardo di chicchessia si sarà provveduto alla sicurezza del diritto: solo così chiunque ne ha interesse sa che è mutata la sua condizione di diritto e di fatto. Quanto ai soci, mi si opporrà che nulla importa che si metta a notizia pubblica un patto che li riguarda, e per quanto riguarda essi soli.

Importa, o Signori, perchè a questo contratto la legge attribuisce particolari conseguenze di diritto, non può dunque essere invocata quando non sieno messe fuori di dubbio quelle date condizioni da cui essa fa dipendere quegli speciali effetti.

Per queste considerazioni, l'Ufficio Centrale insiste quanto alla necessità della pubblicazione e alla nullità che ne consegue.

Per ovviare ad un'osservazione fatta dall'onorevole Senatore Beretta si potrà eliminare nel primo alinea dell'art. 21 le parole: *fra i soci*, e riferirle invece al secondo capoverso dello stesso articolo 21. Infatti l'articolo 21 e l'articolo 22 con forma diversa, dicono la stessa cosa, imperocchè le conseguenze indicate nell'articolo infine si risolvono negli effetti stessi della nullità.

Per altro, niente osta che prima si enunci il principio in via generale; poi si regolino le conseguenze di esso nella relazione fra soci: quindi quelle coi terzi.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Io sono perfettamente d'accordo coll'onorevole Relatore, giacchè era appunto mio intendimento di togliere al primo capoverso dell'art. 21 le parole: *tra i soci*.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. L'onorevole Relatore della Commissione non ha risposto alle mie obiezioni, e si è molto preoccupato del danno che deriverebbe ai terzi se l'atto costitutivo della società non fosse pubblicato. Ma il mio emendamento non ha per oggetto di obbligare i terzi a rispettare una società non pubblicata, poichè ho io di già chiaramente dimostrato che i terzi possono prevalersi della mancanza di pubblicazione. Sicchè la discordanza tra me e l'Ufficio Centrale è unicamente sul difetto di pubblicazione nell'interesse dei soci contraenti, ammettendo l'Ufficio Centrale la nullità, contro la mia opinione, nell'interesse dei soci per mancanza di pubblicazione.

Ridotta adunque a questi termini la quistione non intendo abusare della pazienza del Senato e non entrerò in altre considerazioni. Dirò soltanto all'onorevole Relatore, che senza creare una nullità fatale all'armonia che deve regnare fra i soci, è a porsi mente che i soci non possono fare a meno di pubblicare l'atto costitutivo della società, perchè coll'articolo aggiuntivo da me proposto, non essendo esperibile alcuna azione derivante dal contratto di società, o dalle operazioni commerciali quando la società non è stata pubblicata, si vede bene che non potrebbe l'ente collettivo funzionare senza la pubblicazione. Ma se avverrà il caso che la società non si sia pubblicata, non debbono i soci dilaniarsi tra loro provocando nullità che non hanno ragione di esistere nel loro interesse.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se l'emendamento del Senatore Miraglia che consiste nel sopprimere all'art. 21 le parole: *delle pubblicazioni prescritte nella presente legge*, è appoggiato.

(È appoggiato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1875

Lo metto ai voti.

Chi accetta quest'emendamento, sorga.

(Non è approvato.)

Senatore PICA. Domando la parola.

Senatore CABELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Pica.

Senatore PICA. Io pregherei l'Ufficio Centrale ed il Ministero di osservare che se si tolgono le parole *tra i soci* da questo articolo, il suo dettato sarebbe alquanto oscuro.

Io proporrei di dire:

« La mancanza dell'atto scritto e delle pubblicazioni prescritte dalla presente legge rende nulla anche tra i soci la società. »

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Accetto l'emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Cabella intende parlare sul primo capoverso?

Senatore CABELLA. Sul secondo.

PRESIDENTE. Allora metterò prima ai voti il primo capoverso dell'art. 21.

« La mancanza dell'atto scritto e della pubblicazione prescritta dalla presente legge rende nulla anche tra i soci la società. »

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Ha la parola l'onor. Senatore Cabella.

Senatore CABELLA. Farò due osservazioni.

L'onor. Miraglia diceva poc'anzi che per gli affari passati, pur annullata la società, si sarebbero rispettati i fatti compiuti. Se ciò è ammesso dall'Ufficio Centrale bisogna sopprimere quanto è scritto nel secondo paragrafo dell'art. 21:

« I lucri e le perdite per gli affari passati si liquidano in ragione dell'interesse che ciascuno aveva preso nella società. »

Qui non è rispettato il fatto dei soci nemmeno per gli affari passati. Anzi è precisamente stabilito il contrario. E perciò la liquidazione dovrà aver luogo anche per gli affari passati, non secondo piacque ai soci, ma secondo la base arbitraria stabilita nell'articolo; ed i Tribunali non potranno rispettare i fatti compiuti! Questa è la prima osservazione.

L'articolo soggiunge che la liquidazione sarà fatta « indipendentemente dalla responsabilità personale che alcuno dei soci avrebbe incorso se la società avesse avuto vita legale. »

E qui un'altra volta la società che non ha

esistenza, produce gli effetti come se la società avesse esistito. Il socio incorre la responsabilità dipendente dal contratto come se esso avesse avuto vita legale, mentre non può invocare nessuno di quei corrispettivi che lo compensavano della responsabilità, nessuno dei patti che la regolavano e la determinavano!

Ora io domando se un contratto possa ad un tempo essere e non essere.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Dirò brevemente il pensiero dell'Ufficio Centrale, e mi rimetto alla saviezza del Senato.

L'Ufficio Centrale non ha escluso e non esclude che anche dichiarato nullo il contratto di società abbiano tuttavia efficacia i rapporti giuridici che in occasione di esso si erano formati. Vuol dire che i tribunali ne prendono conoscenza e giudicano secondo i principi di diritto. Quello che in mancanza dell'atto e delle pubblicazioni non sussiste, è il contratto di società. Si potranno quindi far valere quei diritti che si possono avere; ma non quei diritti che sono inerenti alla qualità di socio, e che basterebbe addurre questa qualità perchè senz'altro ci fossero riconosciuti.

PRESIDENTE. Metto ai voti il secondo capoverso dell'articolo 21.

« I lucri e le perdite per gli affari passati si liquidano in ragione dell'interesse che ciascuno aveva preso nella società, indipendentemente dalla responsabilità personale che alcuno dei soci avrebbe incorso se la società avesse avuto vita legale. »

Senatore BERETTA. Mancano le parole: *fra i soci*.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. È stato detto.

PRESIDENTE. Le abbiamo messe sopra; non occorre metterle qui.

Chi approva questo secondo capoverso, voglia sorgere.

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 22.

« Di fronte ai terzi, la mancanza dell'atto scritto o pubblico e delle relative formalità

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1875

rende responsabili indefinitamente e solidariamente per le operazioni fatte tutti quelli che avevano preso parte alla società.

» A coloro che hanno contrattato con una società di fatto non possono essere opposti gli atti non pubblicati, ma essi hanno facoltà di fronte ai soci di prevalersi di quelle parti del contratto che potessero loro giovare. »

Qui vi sono gli emendamenti dell'onorevole Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. Sono caduti. Non hanno più ragione di essere.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Ho domandato la parola per dichiarare che l'Ufficio Centrale rinunzia, e non occorre renderne ragione, all'ultima frase del secondo capoverso, tiene cioè fermo l'articolo, dicendo: « a coloro che hanno contrattato con una società di fatto ecc. » All'altra clausola: « che i terzi possono prevalersi di quelle parti del contratto che possono loro giovare.... » l'Ufficio Centrale rinunzia.

PRESIDENTE. Rileggo e pongo ai voti l'art. 22.

Art. 22.

« Di fronte ai terzi, la mancanza dell'atto scritto o pubblico e delle relative formalità rende responsabili indefinitamente e solidariamente per le operazioni fatte tutti quelli che avevano preso parte alla società.

» A coloro che hanno contrattato con una società di fatto non possono essere opposti gli atti non pubblicati.

Senatore CABELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CABELLA. Io vorrei che nella prima parte di quest'articolo si recasse una modificazione che mi pare indispensabile: In luogo di dire: *tutti quelli che avevano preso parte alla società*, proporrei che si dicesse: *tutti quelli che avevano preso parte alle operazioni stesse*. Annullato il contratto di società, io non mi stancherò di ripeterlo, solo quelli che presero parte alle operazioni possono essere solidariamente obbligati verso i terzi. In quest'articolo

si va anche più in là che nell'articolo precedente, poichè non solo si conserva la responsabilità che il socio avrebbe incorsa se la società avesse avuto vita legale, ma se ne eccedono i limiti.

Supponete un accomandante il quale in una società di fatto sia stato perfettamente ignorato dai terzi: ebbene, perciò solo che egli era interessato in questa società, volete voi che egli diventi solidariamente responsabile? Se la società avesse avuto vita legale non sarebbe responsabile che fino all'ammontare del suo capitale.

E perchè vorrete voi obbligarlo al di là dei termini a cui sarebbe stato obbligato se la società avesse avuto vita legale?

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. La proposta dell'onorevole Senatore Cabella risponde all'ordine di idee ch'egli svolse: ma non sembra compatibile col sistema che ormai si è adottato. Perciò l'Ufficio Centrale è dolente di non poterla accettare.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 22, per porlo ai voti:

Art. 22.

« Di fronte ai terzi, la mancanza dell'atto scritto o pubblico e delle relative formalità rende responsabili indefinitamente e solidariamente per le operazioni fatte, tutti quelli che avevano preso parte alla società.

» A coloro che hanno contrattato con una società di fatto non possono essere opposti gli atti non pubblicati. »

Chi approva quest'articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

La discussione intorno all'articolo 17 è rimandata alla prossima seduta.

Gli onorevoli Senatori Lampertico, Corsi e Rossi, han presentato un'istanza, perchè domani si tenga seduta.

Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvata.)

L'ordine del giorno per la seduta di domani è il seguito della discussione del progetto di legge sulle società ed associazioni commerciali.

La seduta è sciolta (ore 6 1/2).